Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — **Roma — Giovedì, 3 maggio** — **Numero 104**

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti *su carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA* (*L. 60*) *per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 18 marzo 1923, n. 745, col quale il comune di Roma viene autorizzato ad eseguire alcune opere in luogo di altre prestabilite per l'attuazione del piano regolatore della città.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 17 giugno 1922 del Consiglio comunale di Roma, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 1° agosto 1922, con la quale si propone di includere, nella tabella *A* allegata alla legge 11 luglio 1907, n. 502, alcune opere di piano regolatore ritenute più urgenti in confronto di altre prevedute nella stessa tabella *A* che per adesso si tralasciano; e di stornare, per il pagamento di espropriazioni al Quartiere Tor di Nona e di lavori di fognatura e stradali a Piazza d'Armi, alcune somme dalle assegnazioni fatte per la esecuzione di altre opere comprese nella suddetta tabella *A*;

Ritenuto che, essendo la disponibilità complessiva delle somme destinate per legge a contributo dello Stato per le opere del piano regolatore di Roma di L. 4.152.374,26, mentre le opere da eseguire ascendono a L. 4.555.270,00, il Comune chiede di poter provvedere alla differenza destinandovi anche i maggiori proventi delle aree di sua proprietà in Piazza d'Armi eccedenti i 5.000.000, di cui alla legge 11 luglio 1907, n. 502 accertati in L. 1.215.601,13;

Considerato che l'opportunità delle proposte varianti

è riconosciuta dalle autorità indicate nell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 15 luglio 1911, n. 755;

Che appare equo consentire al Comune di integrare la somma tuttora disponibile sul contributo di 25 milioni preveduto dalla legge 11 luglio 1907, n. 502, coi maggiori proventi derivanti dalla vendita delle aree di sua proprietà a Piazza d'Armi in aggiunta alla somma di L. 5.000.000 preveduta dalla legge ora citata che il Comune è già autorizzato a spendere per tale oggetto;

Che tale facoltà va limitata alla somma strettamente necessaria per coprire il fabbisogno di L. 4.555.270, importo delle opere, rimanendo fermo l'obbligo di versare la somma rimanente al tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Roma è autorizzato ad eseguire coi fondi del contributo dello Stato per opere di piano regolatore, i seguenti lavori e pagamenti:

a) Reintegro del pagamento fatto all'Istituto dei Sabini a titolo di indennità di espropriazione del palazzo demolito per la sistemazione di Piazza Colonna L. 200.000.

b) Maggiore spesa derivata dalle concordazioni di prezzo sulle espropriazioni eseguite per la bonifica del quartiere di Tor di Nona, L. 46.000;

c) Opere di sistemazione stradale e di fognatura del quartiere di Piazza d'Armi, L. 1.369.270.

d) Allargamento e sistemazione della via Ostiense fino alla Basilica di San Paolo, L. 2.470.000.

e) Allargamento e sistemazione della via Appia Nuova, L. 470.000.

Art. 2.

Alla spesa di L. 4.555.270 si farà fronte con la somma disponibile all'atto della pubblicazione del presente decreto sul fondo di L. 25 milioni costituente il contributo dello Stato per opere di piano regolatore secondo le leggi 11 luglio 1907, n. 502 e 12 luglio 1911, n. 755, aumentata, fino a raggiungere la spesa predetta, di corrispondente quota dei maggiori proventi derivanti al Comune dalla vendita delle aree di sua proprietà a Piazza d'Armi in più dei 5 milioni di lire di cui alla legge 11 luglio 1907, n. 502.

Art. 3.

E' revocata la facoltà concessa al Comune di eseguire col contributo dello Stato le opere seguenti prevedute nella tabella *A*, allegata alla legge 11 luglio 1907, n. 502, modificata col R. decreto 16 febbraio 1913 e col decreto Luogotenenziale 1° maggio 1917:

a) prosecuzione del Corso Vittorio Emanuele (n. 4 della tabella *A*);

b) prosecuzione della via Milano fino a via Cavour (n. 6 della tabella);

c) completamento della via Arenula (n. 7 della tabella);

d) accessi al ponte Umberto I (n. 10 della tabella);

e) sistemazione del quartiere dell'Oca (n. 13 della tabella);

f) nuovi ponti sul Tevere (n. 14 della tabella);

g) sistemazione stradale del quartiere Tiburtino (art. 1° n. 2 del R. decreto 16 febbraio 1913);

h) apertura e sistemazione di strade di accesso ai mercati generali (art. 1° lettera *b* del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1919 n. 729).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 marzo 1923, n. 741, concernente la formazione degli ufficiali di complemento provenienti dai laureati delle scuole superiori e dai diplomati degli Istituti nautici.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 621, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 922, ed il decreto-legge 29 luglio 1920, n. 1060, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 921;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogati i capoversi 3° e 4° dell'articolo unico della legge n. 921 in data 29 giugno 1922 che converte in legge il R. decreto 22 luglio 1920, n. 1060, relativi al capoverso aggiunto all'articolo 2 del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 621 (convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 922).

Art. 2.

L'articolo 15 del R. decreto-legge 2 maggio 1920, nu-

mero 621 (convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 922) con il capoverso aggiuntovi con il R. decreto-legge 22 luglio 1920, n. 1060 (convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 921), è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 15. — Gli inscritti di leva marittima appartenenti alla classe chiamata o a classi precedenti che, all'atto della presentazione alle armi, posseggano il diploma di licenza di Istituto nautico nelle sezioni di capitano marittimo, macchinista navale, costruttore navale, potranno aspirare ad essere ammessi ai corsi per conseguire il grado di ufficiale di complemento, rispettivamente nei Corpi militari della R. marina: ufficiali di vascello, ufficiali macchinisti o corpo R. equipaggi (categoria assistenti del Genio navale).

Annualmente il Ministro della marina fisserà il numero dei posti (per ciascun Corpo) da mettere a concorso per l'ammissione ai suddetti corsi di complemento.

I diplomati delle tre specialità indistintamente potranno chiedere di partecipare al concorso per divenire ufficiali di complemento nei rispettivi Corpi, con incarico permanente per i servizi di aviazione. Annualmente il Ministro della marina fisserà il numero complessivo dei posti da mettere a concorso per l'ammissione ai corsi di complemento suddetti.

Non potranno aspirare a divenire ufficiali di complemento i diplomati suddetti, che si trovino in una delle condizioni previste dagli articoli 10 e 11 della presente legge, a meno che non rinunzino ai benefici concessi dagli articoli stessi.

Le norme per i concorsi, per i tirocini pratici e per i corsi necessari a conseguire la nomina per ufficiali di complemento saranno determinate da apposito regolamento.

I diplomati, che non siano ammessi a seguire i corsi di complemento e quelli che, pur essendo ammessi non risultino idonei, adempiranno i loro obblighi di leva nella categoria e con quel grado che potrà essere loro assegnato nel Corpo R. equipaggi, secondo sarà determinato dal regolamento.

I laureati delle scuole superiori navali (Istituto superiore navale di Napoli, Scuola politecnica superiore di Napoli, Scuola superiore di Genova) ed i licenziati della Scuola superiore di costruzioni navali di Trieste, faranno, con le modalità che saranno determinate dal regolamento, il tirocinio per poter concorrere a conseguire il grado di ufficiali di complemento nei vari Corpi militari della Regia marina, secondo il titolo di provenienza: ufficiali di vascello, ufficiali del Genio navale, ufficiali commissari e ufficiali del corpo Reale equipaggi (categoria assistenti del Genio navale). Annualmente il Ministro della marina, in corrispondenza delle esigenze dei quadri organici, fisserà il numero dei posti da mettere a concorso.

I laureati e licenziati che non risultino idonei, o non siano inclusi nel numero fissato, compiranno i loro obblighi di leva nella categoria e con quel grado che potrà essere loro assegnato nel corpo Reale equipaggi, secondo sarà determinato dal regolamento.

I diplomati degli Istituti nautici e i laureati e licenziati che rinunziano a frequentare i corsi per ufficiale di complemento, all'atto della chiamata della loro classe, assumeranno senz'altro servizio nel corpo Reale equipaggi.

Il Ministro della marina, in determinati limiti stabiliti annualmente, ha facoltà di concedere il trasferimento alla leva di terra dei diplomati nautici, nonchè dei laureati e licenziati nelle scuole superiori navali, i quali ne facciano esplicita domanda, prima di essere arruolati nella leva di mare.

Art. 3.

All'art. 15-*bis*, aggiunto al R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 621 (convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 922) con il R. decreto-legge 22 luglio 1920, n. 1060 (convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 921), è aggiunto il seguente capoverso:

Il ritardo della presentazione alle armi è pure concesso agli inscritti della leva di mare che, all'atto della chiamata alle armi della propria classe, siano studenti dell'ultimo anno di corso degli Istituti nautici o delle altre scuole medie di grado superiore ed assimilato, nonchè ai candidati alla licenza delle stesse scuole che siano caduti in non più di due materie. Cessa l'ottenuto beneficio quando sono esaurite le sessioni nelle quali essi sono ammessi a riparare le prove fallite, o quando, conseguita la licenza, non continuino gli studi nelle Università, ovvero in altri Istituti superiori.

Disposizione transitoria

Gli alunni regolarmente inscritti negli Istituti nautici nell'anno scolastico 1922-923 continuano a fruire del beneficio concesso nel 1° e 2° comma dell'art. 15 del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 621, convertito nella legge n. 922 del 29 giugno 1922.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto che andrà in vigore dal 1° aprile 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DIAZ.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 29 marzo 1923, n. 895, col quale si provvede alla soppressione degli Enti aeronautici di stralcio ed al loro concentramento in unico ufficio con sede a Torino, che prende la denominazione di « Ufficio stralci riuniti di aeronautica ».

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° aprile 1921, n. 687, col quale si provvede, fra l'altro, alla costituzione dei Consigli di amministrazione di alcuni Enti aeronautici, lasciando in carica fino alla chiusura e resa dei conti delle proprie gestioni, con funzioni di uffici stralcio, i Consigli di amministrazione di altri Enti soppressi;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, concernente la delegazione dei pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione;

Ritenuto che i lavori per la resa dei conti della gestione di detti uffici stralcio sono avviati al loro compimento, d'onde la opportunità di riunirli ora in un unico Consiglio di amministrazione (Ufficio stralcio);

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, e con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Consigli di amministrazione della Direzione rifornimenti e ricuperi d'aviazione, Direzione Approvvigionamenti d'aeronautica (Consiglio di gestione), Direzione autoservizi d'aviazione, Reparti mobilitati d'aviazione, Direzione tecnica di aviazione Torino e Sezione tecnica d'aviazione di Milano, alla data 1° aprile 1923 sono soppressi, e daranno la consegna della loro gestione al Consiglio di amministrazione (Ufficio stralcio) della sezione tecnica aviazione di Torino tanto per la contabilità del contante, quanto per quella del materiale.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione (Ufficio stralcio) della sezione tecnica di Torino, che alla data 1° aprile 1923, prenderà la denominazione « Ufficio stralci riuniti di aeronautica » provvederà alla chiusura e resa dei conti della gestione degli Enti soppressi, ferma rimanendo la responsabilità dei relativi Consigli di amministrazione.

Art. 3.

Il materiale esistente ed in carico ai vari Enti di stralcio dovrà essere passato in carico alla Direzione tecnica di aviazione alla data del 1° aprile 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno l'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 2 maggio 1923, n. 916, che abolisce temporaneamente il dazio sullo zucchero.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto-legge 9 giugno 1921, che approvò la tariffa generale dei dazi doganali;

Visti i Regi decreti 23 marzo 1922, n. 434, e 28 gennaio 1923, n. 218;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'industria e il commercio e per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione è autorizzata la introduzione nel Regno, in esenzione da dazio di confine, dello zucchero di prima e di seconda classe.

Art. 2.

La esenzione doganale sarà applicabile solamente alle partite di zucchero che risulteranno spedite dal luogo di provenienza in data posteriore alla entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE STEFANI — TEOFILO ROSSI — DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 19 aprile 1923, n. 917, che apporta variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1922-923.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni

di L. 57,747,120 e le diminuzioni di stanziamento di L. 6,370,000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1922-923, indicati nella tabella A, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Sono altresì approvate le modificazioni di denominazione di taluni capitoli indicati nella tabella medesima.

Art. 2.

Sono autorizzate le seguenti assegnazioni straordinarie inscritte agli appositi capitoli dello stato di previsione predetto comprese nella tabella *B*, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente:

a) lire 150.272,18 per il pagamento alla gestione degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari delle spese occorse per il trasporto da Spezia a Buenos Ayres del monumento a Cristoforo Colombo donato dalla Colonia italiana alla Repubblica Argentina nel centenario della sua indipendenza;

b) lire 10.000.000 per il pagamento dei dazi doganali delle spese di assicurazione e delle spese di trasporto per le merci consegnate dagli Stati ex-nemici a titolo di risarcimento in base ai trattati di pace;

c) lire 50.000 per spese varie esclusi i compensi di lavoro straordinario, per il servizio dei risarcimenti in natura dovuti dagli Stati ex-nemici, secondo i trattati di pace;

d) lire 80.000 per le spese della conferenza internazionale per la sistemazione delle ferrovie meridionali dell'Austria (Südbahn).

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Tabella A.

NUOVE e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1922-923

Nuove e maggiori assegnazioni.

Capitolo	Importo
Cap. n. 16 (Modificata la denominazione). Interessi di buoni del tesoro triennali e quinquennali di cui al R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, interessi di buoni del tesoro settennali di cui alla legge 2 maggio 1920, n. 522, premi sorteggiati e spese per provvigione, collocamento e distribuzione di buoni ed altre accessorie (Spesa obbligatoria)	45.000.000 —
Cap. n. 49. Spese pel Senato del Regno	500.000 —
Cap. n. 50. Spese per la Camera dei Deputati	825.000 —
Cap. n. 51. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo di viaggi dei membri del Parlamento (spesa obbligatoria)	9.477.594 30
Cap. n. 52. Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	1.000 —
Cap. n. 61. Retribuzioni e compensi per lavori e prestazioni straordinarie, nonchè compensi alle Commissioni di esami. (Corte dei conti)	180.000 —
Cap. n. 67. Spese d'ufficio del Ministero	60.000 —
Cap. n. 67-XIV (di nuova istituzione). Spese di impianto (servizi dell'assistenza militare e pensioni di guerra)	150.000 —
Cap. n. 70. Fitto di locali non demaniali. (Avvocature erariali)	110.000 —
Cap. n. 76. Spese per trasporto, fondi di tesoreria, acquisto di casseforti e recipienti per la conservazione dei valori	250.000 —
Cap. n. 80. Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro, ecc.	120.000 —
Cap. n. 81. Compensi per lavori straordinari al personale dell'ufficio provvisorio per i buoni del tesoro	50.000 —
Cap. n. 90. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione, ecc.	50.000 —
Cap. n. 91. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio e indennità di trasferimento al domicilio eletto dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	15.000 —
Cap. n. 100 Spese di stampa - Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legature di libri e registri - Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari	100.000 —
Cap. n. 102. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio, ecc.	10.000
Cap. n. 104. Indennità per incarichi e studi diversi a funzionari di altre Amministrazioni	3.000 —
Cap. n. 110. (Modificata la denominazione). Spese per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato	—
Cap. n. 115. Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavori, straordinario agli operai - Assicurazione alla Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro - Assicurazione contro la disoccupazione involontaria - Spese sanitarie - Assegni di malattia agli operai - Premi di operosità e di rendimento ed indennità varie al personale di ruolo destinato alla Zecca	150.000 —
Cap. n. 121. Indennità di missione e rimborso viaggi al personale di ruolo pei servizi dell'officina, delle cartiere private e degli Istituti di emissione	30.000 —

Cap. n. 122. Mercedi, cottimi, premi, retribuzione di lavoro straordinario agli operai - Spese sanitarie e assegni di malattia - Assicurazione degli operai alla Cassa nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro - Assicurazione contro la disoccupazione involontaria - Premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo destinato all'officina . . . . 400.000 —

Cap. n. 143. Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra (decreto Luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157) . . . . 250.000 —

Cap. n. 191 (modificata la denominazione). Assegni di invalidità, assegni alimentari, aumenti provvisori e sussidi provvisori ad ex-militari ed a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico pertinenti alle nuove provincie (R. decreto 3 novembre 1921, numero 1734) . . . . —

Cap. n. 213-*bis* (di nuova istituzione). Assegnazione straordinaria a titolo di contributo dello Stato per una lapide commemorativa in onore dei funzionari della Corte dei conti caduti in guerra . . . . 8 500 —

Cap. n. 265-*bis* (di nuova istituzione). Annualità da corrispondersi dal tesoro dello Stato alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione del mutuo concesso al Comune di Comacchio ai sensi dell'art. 11 del Regio decreto 28 novembre 1919, n. 2405 . . . 7 025 70

Totale delle nuove e maggiori assegnazioni. 57 747.120 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 67-X. Spese di stampa. (Servizi dell'assistenza e delle pensioni di guerra) . . . . 150.000 —

Cap. n. 140. Compenso a favore della Cassa depositi e prestiti nella misura del mezzo per cento sull'importo dei mutui speciali somministrati ai Comuni, ecc. . . . . . 70.000 —

Cap. n. 168. Contributo dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dai terremoti delle provincie di Pesaro, Forlì, ecc. . . . . 150.000 —

Cap. n. 215. Interessi passivi nella misura dell'1,50 % da corrispondersi alla Banca d'Italia, ecc. . . . . 4.000.000 —

Cap. n. 227. Interessi nella misura del 4 e dell'1 % dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa mutuate senza interessi o al saggio ridotto, ecc. . . . . . 1.000.000 —

Cap. n. 254. Somma necessaria per anticipo alle Commissioni internazionali, ecc. . . . . . 500.000 —

Cap. n. 334 (aggiunto). Diminuzione in conto residui - Rimborso alle provincie di Messina e di Reggio Calabria ed ai Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, della differenza tra l'ammontare delle sovrimposte sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1908 e l'ammontare della sovrimposta che sarà applicata per gli anni dal 1909 al 1913 . . . . 500.000 —

Totale delle diminuzioni di stanziamento. 6.370.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Tabella B.

ASSEGNAZIONI straordinarie su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-1923.

Cap. n. 217-*bis*. (Di nuova istituzione) « Pagamento alla gestione degli approvvigionamenti e consumi alimentari dell'importo delle spese occorse per il trasporto da Spezia a Buenos Ayres del monumento a Cristoforo Colombo donato dalla colonia italiana alla Repubblica Argentina nel centenario della sua indipendenza ». 150.272 18

Cap. n. 232 (modificata la denominazione). Dazi doganali, spese di assicurazione e spese di trasporto per le merci consegnate dagli Stati ex-nemici a titolo di risarcimento in base ai trattati di pace . . . . 10.000.000 —

Cap. n. 232-*quater* (di nuova istituzione). Spese varie, esclusi i compensi di lavoro straordinario, per il servizio dei risarcimenti in natura dovuti, secondo i trattati di pace, dagli Stati ex-nemici . . . . 50.000 —

Cap. n. 281 (aggiunto). Spese occorrenti per il funzionamento della Commissione Reale di studio della sistemazione delle linee ferroviarie ex-austriache, ecc. . . . . . . 80.000 —

Totale delle assegnazioni straordinarie . . 10.280.272 18

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze
DE STEFANI.

Relazione e Regio decreto che scioglie il Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Corese Terra in comune di Fara Sabina.

Relazione di S. E. il Ministro per l'agricoltura a Sua Maestà il Re in udienza del 19 aprile 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio d'amministrazione dell'Università agraria di Corese Terra in comune di Fara Sabina e nomina il R. commissario per la temporanea gestione.

SIRE!

Da una recente ispezione eseguita presso l'Università agraria di Corese Terra in comune di Fara Sabina, ora provincia di Roma, sono state accertate molte e gravi irregolarità nei servizi di amministrazione e di contabilità dell'Ente. Oltre di ciò è necessario provvedere alla razionale sistemazione di quell'importante patrimonio collettivo nell'interesse della produzione e delle famiglie dei contadini utenti, quale compito non è in grado di assolvere l'attuale amministrazione dell'Ente.

Mi onoro quindi sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra l'unito schema di decreto, con il quale è sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Università agraria predetta ed è nominato R. commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Ente il sig. Grifone Giuseppe.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la relazione del Nostro Ministro per l'agricoltura, con la quale si propone lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Corese Terra, in comune di Fara Sabina, provincia di Roma, con la conseguente nomina di un R. commissario per la temporanea gestione dell'Ente;

Veduto l'art. 5 della legge 4 agosto 1894, n. 397;

Veduti gli articoli 323 e 324 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. D. 4 febbraio 1915, n. 148);

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Corese Terra in comune di Fara Sabina, provincia di Roma, ed è nominato Regio commissario per la temporanea gestione dell'Ente il signor Grifone Giuseppe.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE CAPITANI D'ARZAGO.

Scioglimento di Consigli comunali e proroga di poteri

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 21 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pacentro (Aquila).

SIRE!

Da tempo l'Amministrazione comunale di Pacentro funzionava irregolarmente a causa di insanabili dissensi manifestatisi nella maggioranza consiliare, che pure nei comizi del 1920 aveva raccolto l'unanime consenso del corpo elettorale.

Dimessosi nel settembre scorso il sindaco, la stessa Giunta municipale si divise in due gruppi di egual forza, sicchè non potendo funzionare, la provvisoria amministrazione dell'ente fu assunta da un commissario prefettizio.

La nomina del nuovo sindaco, cui il Consiglio addivenne in seguito, ha peggiorato la situazione, massime nei riguardi dell'ordine pubblico, ritenendo il partito d'opposizione di avere con se la maggioranza della popolazione.

Si è dato così nuovo alimento alle competizioni dei partiti locali, le quali ebbero come conseguenza i gravi fatti dei primi giorni dello scorso novembre, e la situazione rimane assai preoccupante, tanto, che si dovettero lasciare sul luogo numerosi rinforzi di truppa.

In questo stato di cose, allo scopo di eliminare la causa principale dei disordini lamentati, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale

Ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pacentro, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Di Lisio avv. Giuseppe è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 25 gennaio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Valle di Cadore (Belluno).

SIRE!

Divergenze amministrative hanno determinato nel novembre scorso le dimissioni di due terzi dei consiglieri comunali di Valle di Cadore, fra i quali il sindaco e gli assessori.

Il commissario prefettizio incaricato di assicurare la continuità dei servizi ha accertato con sommarie indagini come urga provvedere alla sistemazione delle finanze comunali, fortemente compromessa dall'azione deficiente della cessata Amministrazione, alla riorganizzazione dell'ufficio comunale, privo di personale idoneo; alla revisione dei regolamenti per le tasse comunali, delle quali, per gli esercizi 1921 e 1922, non è stata effettuata la riscossione.

Anche in rapporto alle condizioni dello spirito pubblico, appare necessario provvedere al riassetto della civica azienda a mezzo di un amministratore straordinario, e mi onoro perciò di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra il decreto che provvede allo scioglimento di quel Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato

per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Valle di Cadore, in provincia di Belluno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Fornasier cav. Tullio è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 28 gennaio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Orsogna (Chieti).

SIRE!

Contro l'Amministrazione del comune di Orsogna, ricostituitasi nell'agosto 1922, si era in questi ultimi tempi andato manifestando tra la popolazione un vivace malcontento, che, nel novembre scorso, indusse la maggioranza consigliare a rassegnare il mandato.

Le dimissioni essendo state però in seguito ritirate, l'Amministrazione fu reinsediata nell'Ufficio.

Successivamente, nel dicembre scorso, in seguito a numerose denunzie, il prefetto di Chieti disponeva un'inchiesta, la quale accertava gravi irregolarità, specie in ordine alla gestione daziaria tenuta in economia; alla esecuzione di pubblici lavori, cui si era dato corso senza l'osservanza delle forme di legge e senza la preventiva compilazione di progetti tecnici, alla concessione in affitto degli stabili di proprietà comunale, nonchè alla nomina del personale ed al conferimento di speciali incarichi, provvedimenti nei quali l'Amministrazione si era inspirata costantemente a criteri partigiani.

In seguito a tali risultanze l'ostilità della popolazione si acuì notevolmente, tanto più che l'Amministrazione, non ostante affidamenti dati, si astenne dall'intervenire ad una cerimonia patriottica. Si è così venuta determinando una situazione estremamente pericolosa, che potrebbe dar luogo a gravi conseguenze, ove un sollecito provvedimento non ne togliesse le cause.

Anche per ragioni di ordine pubblico, si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un R. commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Orsogna in provincia di Chieti è sciolto.

Art. 2.

Il signor Gagliardi cav. uff. Vincenzo è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 25 gennaio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Miciglíano (Aquila).

SIRE!

A causa della crescente ostilità della popolazione, che aveva dato luogo anche a pubbliche manifestazioni, dieci consiglieri comunali di Miciglíano, sui quindici assegnati per legge, rassegnarono nel novembre scorso le dimissioni.

Un'inchiesta disposta subito dopo dal prefetto, ha accertato oltre il completo abbandono dei pubblici servizi e specialmente di quelli attinenti all'igiene e viabilità, una situazione finanziaria disastrosa determinata dalla riluttanza dell'Amministrazione a riscuotere le tasse i cui ruoli non erano stati nemmeno compilati, sicchè anche alle spese ordinarie si faceva fronte con la contrattazione di mutui onerosi.

Avendo la Giunta provinciale amministrativa preso atto delle dimissioni suddette, il prefetto ha affidato la provvisoria gestione dell'Ente ad un commissario.

Non potendosi però nelle attuali condizioni dello spirito pubblico indire subito le elezioni per la ricostituzione di una nuova rappresentanza, ed occorrendo, d'altro lato, munire l'Amministrazione straordinaria di adeguati poteri per darle modo di provvedere alla sistemazione dei servizi ed alla riorganizzazione della finanza comunale, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Micigliano, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Arnaldo Salvati è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 1° febbraio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Lecce.

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Lecce, proveniente dalle elezioni generali del 1920, ha svolto fin dall'inizio un'azione stentata e deficiente per il disagio portato nella compagine della maggioranza da ripetuti dissensi fra i due gruppi quasi equivalenti di consiglieri che la costituivano.

Le varie crisi faticosamente composte, ripercuotendosi sui pubblici servizi, ne hanno reso anormale il funzionamento, mentre la situazione finanziaria dell'ente diventava ogni giorno più preoccupante. Il malcontento del popolazione per tale stato di cose ha assunto recentemente forme così gravi e palesi da indurre il sindaco e la Giunta municipale a rassegnare il mandato e poichè a tali dimissioni han fatto seguito quelle di tutti gli altri consiglieri, si è reso necessario assicurare la continuità dei servizi a mezzo di un commissario prefettizio.

Poichè le condizioni attuali dello spirito pubblico del Comune non consentono la sollecita convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 280 della legge comunale e provinciale, si rende indispensabile un periodo di gestione straordinaria che varrà anche a ricondurre la civica azienda in condizioni di normale funzionalità.

Ho, perciò, l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra, lo schema di decreto, che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale, ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Fiammingo cav. rag. Raffaele, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza dell'8 febbraio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Venasca (Cuneo).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Venasca, che proviene dalle elezioni generali dell'ottobre 1920, trovasi da tempo in uno stato di crisi che ne pregiudica gravemente il funzionamento e paralizza i servizi.

Tale anormale e ormai insanabile situazione è stata determinata dal passaggio all'opposizione di alcuni consiglieri, che ha spostato la maggioranza, sicchè attualmente sui quattordici consiglieri in carica, dei quindici assegnati al Comune, la Giunta municipale non può contare in Consiglio che su cinque voti, mentre l'opposizione ne conta nove, compatti nell'avversare qualsiasi iniziativa dell'Amministrazione.

I tentativi ripetutamente fatti dall'autorità politica per comporre il dissidio sono rimasti infruttuosi, e mentre la Giunta, malgrado l'insostenibile posizione intende rimanere al suo posto l'opposizione va ormai assumendo un'asprezza che potrebbe determinare serie ripercussioni sull'ordine pubblico.

In tali condizioni si rende necessario ed urgente lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di R. Commissario ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Venasca, in provincia di Cuneo è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Giovanni Magnaldi, è nominato com-

missario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza dell' 8 febbraio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Borgia (Catanzaro).

SIRE!

Un'inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Borgia ha messo in luce gravi irregolarità ed abusi.

Meritano particolare rilievo la illecita cointeressenza del sindaco e dell'ufficiale sanitario nei servizi di trasporti funebri e di trasporti carcerari; la concessione del servizio di esattoria ad una Cooperativa locale, nella quale sono interessati amministratori ed impiegati comunali e della quale era direttore il segretario comunale; l'onere eccessivo di spese, spesso non giustificabili per viaggi degli amministratori; l'indebita corresponsione di compensi per la sorveglianza non eseguita ai lavori di costruzione della casa comunale; lo scarso utile del dazio gestito in economia; il mancato esame dei conti degli esercizi dal 1920 al 1921 e della contabilità della gestione annonaria, nella quale si sono verificate gravi irregolarità.

In seguito alla contestazione degli addebiti su accennati l'Amministrazione ha dato deduzioni che non ne distruggono la sussistenza e la gravità in una seduta consigliare chiusasi con un voto di sfiducia alla Giunta municipale; e poichè il malgoverno dell'Azienda e l'intreccio di interessi personali, ripercuotendosi sullo spirito pubblico, hanno causato nella popolazione un vivo fermento che potrebbe avere gravi conseguenze, anche per motivi di ordine pubblico, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la seguente nomina di un R. commissario.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148; nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 ed approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Borgia, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. uff. Raffaele Fonte è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Art. 3.

Al commissario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale, a norma dell'art 1, n. 9, delle disposizioni preliminari del citato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 4 febbraio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cerva (Catanzaro).

SIRE!

In seguito a vivaci contrasti fra i partiti locali, tutti i consiglieri comunali di Cerva hanno rassegnato il mandato e vane sono riuscite le pratiche per indurli a recedere dalle dimissioni.

Il prefetto pertanto nel dicembre scorso ha affidato ad un suo commissario la temporanea gestione del Comune.

Non potendosi, sia per le competizioni fra i partiti locali, sia per la necessità di sistemare i servizi municipali, procedere a breve scadenza alla ricostituzione della rappresentanza comunale, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cerva, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Domenico Pelaggi è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma addì 4 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 25 febbraio 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Sindia.

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. Commissario del comune di Sindia.

Il provvedimento si ravvisa necessario per dare modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione amministrativa e finanziaria della civica azienda.

D'altra parte le condizioni dei partiti locali non consentono di procedere subito alla ricostituzione della rappresentanza elettiva.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri.

Veduto il Nostro decreto in data 3 novembre 1922 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Sindia in provincia di Cagliari;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sindia è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Determina:

La Commissione esaminatrice per il concorso a 10 posti di addetto di Legazione, bandito con decreto Ministeriale del 4 dicembre 1922, sarà così composta:

sen. prof. Nino Tamassia, presidente;
prof. Giulio Diena, membro;
prof. Fabrizio Natoli, id.;
prof. Piero Cantalupi, id.;
gr. uff. Massimo Di Donato, consigliere di Stato, id.

Alla Commissione saranno aggiunti i seguenti esaminatori speciali:

prof. Giuliano Boucherat, per la lingua francese;
prof. Roberto Ripari, per la lingua inglese;
prof. G. A. Borgese, per la lingua tedesca;
prof. Emanuele Mancuso, per la steriografia;
il vice console cav. Segre fungerà da segretario della Commissione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 2 maggio 1923.

MUSSOLINI.

A norma dell'art. 4 del regolamento approvato con R. decreto 6 maggio 1911, n. 388, si fa noto che gli esami di concorso per la carriera diplomatica, di cui al decreto Ministeriale del 4 dicembre 1922, avranno principio il giorno 14 maggio 1923, alle ore 12 precise, nei locali dell'ex Biblioteca Chigiana, al terzo piano di Palazzo Chigi.

Elenco dei concorrenti ammessi al suddetto concorso:

Airoldi Luigi — Barbarich Alberto — Benzoni Giorgio — Bergamaschi Bernardo — Biscotti Domenico — Bonsignori Giovacchino.

Bordoni Giovanni — Bova Renato — Brunner Egone — Bruno Ferdinando — Bucevich Antonio — Calice Amilcare — Calisse Alberto — Capranica Del Grillo Giuliano — Carbonelli Raimondo — Cartia Giovan Battista — Castrucci Antonio — Cherubini Riccardo — Cito Filomarino Michele — Cittadini Pier Adolfo — Cosmelli Giuseppe — Cottafavi Antonio — Crolla Guido — Cuneo Giovan Battista — De Astis Giovanni — De Ciutiis Filippo — Della Porta Francesco — De Luca Mario — Del Prato Domenico — De Nora Arturo — De Torre Umberto — De Vera d'Aragona Carlo Alberto.

Di Stefano Mario — Fecia di Cossato Carlo — Fischetti Giuseppe — Formichella Giovanni — Fracassi Cristoforo — Gaetani di Castelmola Salvatore — Garbaccio Livio — Gentili Del Drago Marcello — Gervasi Luigi — Giacchetti Elpido — Giacone Giuseppe — Gianturco Mario — Giardini Renato — Goy Ettore — Grillo Luigi — Grimaldi Emanuele — Guerriero Augusto — Guglielminetti Giuseppe — Jacomoni Francesco — Lanzàra Giuseppe — Lanzetta Umberto — Laterza Pier Luigi — Lauri Carlo Alberto — Malaspina Folchetto — Marenesi Enrico.

Mascia Luciano — Mascia Vittorio — Miceli Francesco — Milanese Paolo — Minniti Ettore — Mombelli Giulio — Monaco Adriano — Mosca Bernardo — Moscati Riccardo — Nardi Luigi — Ottaviani Ottavio — Pace Nunzio — Perrone di San Martino Ettore — Pettini Francesco — Pietromarchi Luca — Pirajno Giorgio — Prunas Renato — Quaratesi Castello — Raffaelli Pietro — Romanengo Emilio — Romano Guido — Rosset Antonio — Rossi Danillo — Rossi Longhi Alberto — Rossi Longhi Gastone — Rubadi Ennio — Rulli Guglielmo.

Sanmartin Achille — Santangelo Paolo — Scaglione Francesco — Scammacca Michele — Sciolla Emilio — Serena di Lapigio Ottavio — Serra Francesco — Straneo Carlo Alberto — Taliani Pio — Tedeschi Arrigo — Telesio Giuseppe — Tentori Mario — Vagina D'Emarese Cesare — Valentini Ridolfini Luigi — Valguarnera Corrado — Valle Giuseppe — Vattani Mario — Violi Germano — Vitetti Leonardo — Wiel Ferdinando — Zanotti Bianco Massimo — Zoppi Vittorio.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

COMUNICATO

Con Reale decreto in data 15 marzo 1923, sono state accettate le dimissioni del dott. Fabrizio Maffi dall'ufficio di componente il Consiglio superiore di sanità ed è stato nominato, in sua sostituzione, quale esperto di profilassi sociale della tubercolosi, fino alla scadenza del triennio in corso (1922-924) il prof. dott. Giuseppe Cicconardi.

Con decreto Reale della stessa data sono state pure accettate le dimissioni del dott. Alfredo Martinelli dall'ufficio di componente del suddetto Consesso, in rappresentanza degli Ordini dei medici-chirurghi.

MINISTERO DELLE FINANZE - SITUAZIONE dei debiti pubblici dello Stato

Numero d'ordine	DEBITI PUBBLICI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione	Consistenza rendita
	PARTE I. - Debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico		
	Gran Libro del Debito pubblico.		
	Consolidati.		
1	Consolidato 3.50 % netto 1906 (ex 3.75 % netto)	(*) —	283.420.158 —
2	Consolidato 3 %	(*) —	4.802.125 97
3	Consolidato 3.50 % netto (Cat. A - Creazione 1902)	(*) —	33.025.983 06
4	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 % netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza	—	32.445.275 62
5	Consolidato 5 % netto (RR. decreti 3 gennaio 1917, n. 3, 6 dicembre 1917 n. 1860, e 24 novembre 1919, n. 2168 - 4°, 5° e 6° Prestito nazionale)	—	1.725.607.905 —
	Detto per riscatto polizze dei combattenti (R decreto 7 marzo 1920, n 283)	—	671.020 —
			2.079.972.467 65
	Debiti redimibili.		
6	Obbligaz. 3.50 % netto create con la legge 24 dicembre 1908 n. 731 Cat. 1ª	(*) 1960	4.664.800 —
7	Id. 3 % id. 15 maggio 1910, n. 228 (Categorie 1ª e 2ª)	(*) 1960	9.308.400 —
8	Id. 4,50 % netto del prestito nazionale (RR. decreti 19 dicembre 1914, n. 1371 e 15 giugno 1915, n. 859 - 1° e 2° Prestito nazionale)	1939	11.236.212 —
9	Id. 5 % netto del prestito nazionale (R. decreto 22 dicembre 1915 n. 1800 - 3° Prestito nazionale)	1940	62.453.890 —
			87.663.302 —
	Rendita in nome della Santa Sede.		
10	Rendita perpetua ed inalienabile creata con legge 13 maggio 1871, n. 214	—	3.225.000 —
	Debiti redimibili e perpetui inclusi separatamente nel Gran Libro.		
	Debiti redimibili.		
11	Obbligazioni 5 % della ferrovia Maremmana (Toscana - 10 febbraio 1861)	(*) 1959	1.845.850 —
12	Id. 5 % del prestito Blount (Roma - 11 aprile 1866)	(*) 1940	1.239,981 25
13	Id. 3 % della ferrovia di Cuneo (2ª emissione)	1948	140.085 —
14	Id 3 % della ferrovia Vittorio Emanuele	(*) 1961	2.947.590 —
			6.173.506 25
	Debiti perpetui.		
	Debito feudale 3 % Modena - 3 ottobre 1825	—	13.963 37

al 31 marzo 1923 (3° trimestre dell'esercizio 1922-923).

al 30 giugno 1922	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1922 al 31 marzo 1923				Consistenza al 31 marzo 1923	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
8.097.718.800 01	—	—	—	—	283.420.158 —	8.097.718.800 01
160.070.865 67	—	—	—	—	4.802.125 97	160.070.865 67
943.599.515 99	1) 14.451 85	1) 412.910 —	2) 1.206 33	2) 34.460 57	33.039.228 58	943.977.959 42
721.006.124 89	3) 1.551 —	3) 34.466 67	4) 18.580 95	4) 412 910 —	32.428.245 67	720.627.681 56
34.512.158.100 —	5) 1.010.190 —	5) 20.203.800 —	6) 40.325 —	6) 806.500 —	1.726.577.770 —	34.531.555.400 —
13.420.400 —	—	—	7) 85.460 —	7) 1.709.200 —	585.560 —	11.711.200 —
44.447.973.806 56	1.026.192 85	20.651.176 67	145.572 28	2.963.076 57	8) 2.080.853 088 22	8) 44.465.661.906 66
133.280.000 —	—	—	10) 60.200 —	10) 1.720.000 —	9) 4.601.600 —	9) 131.560.000 —
310.280.000 —	—	—	10) 128.400 —	10) 4.280.000 —	9) 9.180.000 —	9) 306.000.000 —
249.693.600 —	—	—	—	—	12) 11.236.212 —	12) 249.693.600 —
1.249.077.800 —	—	—	11) 15 —	11) 300 —	12) 62.453.875 —	12) 1.249.077.500 —
1.942.331.400 —	—	—	188.615 —	6.000.300 —	87.474.687 —	1.936.331.100 —
64.500.000 —	—	—	—	—	3.225.000 —	64.500.000 —
36.917.000 —	—	—	13) 17.100 —	13) 342.000 —	1.828.750 —	36.575.000 —
24.799.625 —	—	—	14) 19.131 25	14) 382.625 —	1.220.850 —	24.417.000 —
4.669.500 —	—	—	13) 1.740—	13) 58.000 —	9) 138.345 —	9) 4.611.500 —
98.253.000 —	—	—	13) 39.795 —	13) 1.326.500 —	9) 2.907.795 —	9) 96.926.500 —
164.639.125 —	—	—	77.766 25	2.109.125 —	6.095.740 —	162.530.000 —
465.445 70	—	—	—	—	13.963 37	465.445 70

N. d'ordine	DEBITI PUBBLICI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione	Consistenza — rendita
	Debiti redimibili e perpetui non inclusi nel Gran Libro		
	Debiti redimibili.		
16	Obbligazioni 3 0[0 della ferrovia Torino-Savona-Acqui	(*) 1964	190.005 —
17	» 5 0[0 della ferrovia Udine-Pontebba	1970 (**)	1.076.525 —
18	Titoli ferrovie Monferrato: Azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra	1964 (**)	14.700 —
19	Titoli ferrovie Monferrato: Obbligazioni 3 0[0 della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	(*) 1956 (**)	245.115 —
20	Titoli ferrovie Monferrato: Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara	1964 (***)	—
21	Obbligaz. ferrovie romane: 3 0[0 delle ferrovie livornesi (serie A - B - C - D[1] - D[2])	(*) 1953 (**)	3.234.255 —
22	Obbligaz. ferrovie romane: 3 0[0 della ferrovia Lucca-Pistoia (creazioni 1856 - 1858 - 1860)	(*) 1954 (**)	315.894 60
23	Obbligaz. ferrovie romane: 5 0[0 della ferrovia centrale toscana (serie A - B - C)	(*) 1934 (**)	1.471.800 —
24	Obbligaz. ferrovie romane: 3 0[0 delle ferrovie romane (Obbligazioni comuni)	1954 (**)	641.355 —
25	Obbligazioni ferroviarie 3 0[0 per le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (serie A - B - C - D - E per ciascuna rete)	(*) 1985 (**)	25.650.105 —
26	Obbligazioni 5 0[0 per i lavori di sistemazione del Tevere: emissione 1883 / emissioni 1884 e 1885 della 2ª serie; saldo della 7ª quota della 3ª serie e quote della 4ª serie a tutto l'esercizio 1894-95	1934 / 1936 / 1944	733.200 —
27	Obbligazioni 5 0[0 per i lavori di risanamento della città di Napoli (serie 3ª - 4ª - 7ª - 8ª)	1958	1.376.050 —
28	Obbligazioni 5 0[0 delle strade ferrate del Tirreno (serie A - B - C - D)	1944	4.919.575 —
29	Obbligazioni 5 0[0 per le opere edilizie di Roma (serie A)	1942	176.000 —
30	Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano	1959	80.448 —
			40.155.087 60
	Debiti perpetui.		
31	Debito 5 % a nome dei Comuni di Sicilia	—	987.012 46
32	Debito 5 % a nome dei Corpi morali di Sicilia	—	1 050.282 24
33	Rendita 3 % assegnata ai creditori legali nelle provincie napoletane	—	94,252 41
34	Id. id. ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015	—	593.259 25
35	Assegni 3 % alle comunità di Reggio e Modena	—	1.420 83
			2 726.227 19

Riassunto dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico.

Gran Libro del debito pubblico	Consolidati	2.079.972.467 65
	Debiti redimibili	87.663.302 —
	Rendita in nome della Santa Sede	3.225.000 —
Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro	Debiti redimibili	6.173.506 25
	Debiti perpetui	13,963 37
Debiti non inclusi nel Gran Libro	Debiti redimibili	40.155.087 60
	Debiti perpetui	2.726.227 19
	Totale	2.219.929.554 06

Dalla Direzione generale del Debito pubblico — Roma, 28 aprile 1923

Il direttore capo di ragioneria
G. DE FLAMINII

al 30 giugno 1922	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1922 al 31 marzo 1923				Consistenza al 31 marzo 1923	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
6.333.500 —	—	—	13) 2,295 —	13) 76.500 —	9) 187.710 —	9) 6.257.000 —
21.530.500 —	—	—	13) 5,250 —	13) 105.000 —	1.071.275 —	21.425.500 —
735.000 —	—	—	—	—	14.700 —	735.000 —
8.170.500 —	—	—	—	—	9) 245,115 —	9) 8.170.500 —
6.912.000 —	—	—	—	—	—	6.912.000 —
107.808.500 —	—	—	13) 61,620 —	13) 2.054.000 —	9) 3.172.685 —	9) 105 754.500 —
10.529.820 —	—	—	13) 5.745 60	13) 191.520 —	9) 310.149 —	9) 10.338.300 —
29.436.000 —	—	—	13) 50,500 —	13) 1.010.000 —	1.421.300 —	28.426.000 —
21.378.500 —	—	—	11,985 —	399.500 —	9) 629.370 —	9) 20.979.000 —
855.005.500 —	—	—	—	—	9) 25.650.165 —	9) 855.005.500 —
14.664.000 —	—	—	10) 26.100 —	10) 522.000 —	9) 707.100 —	9) 14.142.000 —
27.521.000 —	—	—	—	—	1.376.050 —	27.521.000 —
98.991.500 —	—	—	178.500 —	3 570.000 —	4.771.075 —	95.421.500 —
3.520.000 —	—	—	13) 4.950 —	13) 99,000 —	171.050 —	3.421.000 —
3.352.000 —	—	—	10) 768 —	10) 32.000 —	[illegible]79.680 —	3.320.000 —
1.215.888.320 —	—	—	347.713 60	8.059.520 —	39.807.374 —	1.207.828.800 —
19.740.249 20	—	—	—	—	987.012 46	19.740.249 20
21.005.644 80	—	—	—	—	1.050.282 24	21.005.644 80
3.141.747 —	—	—	—	—	94.252 41	3.141.747 —
19.775.308 34	—	—	—	—	593.259 25	19.775.308 34
47.360 93	—	—	—	—	1.420 83	47.360 93
63.710.310 27	—	—	—	—	2.726.227 19	63.710.310 27
44.447.973.806 56	1.026.192 85	20.651.176 67	145.572 28	2.963.076 57	2.080.853.088 22	44.465.661.906 66
1.942.331.400 —	—	—	188.615 —	6.000.300 —	87.474.687 —	1.936.331.100 —
64.500.000 —	—	—	—	—	3.225.000 —	64.500.000 —
164.639.125 —	—	—	77.766 25	2.109.125 —	6.095.740 —	162.530.000 —
465.445 70	—	—	—	—	13.963 37	465.445 70
1.215.888.320 —	—	—	347.713 60	8.059.520 —	39.807.374 —	1.207.828.800 —
63.710.310 27	—	—	—	—	2.726.227 19	63.710.310 27
47.899.508.407 53	1.026.192 85	20.651.176 67	759.667 13	19.132.021 57	2.220.196.079 78	47.901.027.562 63

Il Direttore generale del Debito pubblico
D'ARIENZO

Numero d'ordine	DEBITI PUBBLICI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione	Consistenza rendita
	PARTE II. — Debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro.		
	Debiti redimibili.		
1	Annualità dovuta alla Società delle ferrovie del Sud dell'Austria per il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia	1968	21.337.232 —
2	Certificati di credito ferroviari con interessi 3,65 0[0 netto (art. 6 legge 25 giugno 1905, n. 261)	1946	7.353.441 47
3	Certificati ferroviari di credito con interesse 3,50 0[0 annuo (art. 3 legge 23 dicembre 1906, n. 638) emissioni dal 1906-907 in poi	1947 e successivi	16.959.719 32
4	Buoni del tesoro a lunga scadenza 3,50 0[0. (Legge 7 luglio 1901, n. 323)	1926	320.425 —
5	Buoni del tesoro triennali e quinquennali creati con decreto-legge 5 maggio 1916, n. 505	—	261.616.270 —
6	Buoni del tesoro settennali a premi creati coi RR. decreti 30 dicembre 1920 n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250 e 19 febbraio 1922. n. 560	—	100.000.000 —
7	Buoni e titoli del tesoro speciali collocati all'estero	—	649.011.133 45
8	Crediti aperti da Governi esteri	—	431 744.511 70
	TOTALE DEI DEBITI AMMINISTRATI DALLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO		1.488.342.732 94

Dalla Direzione generale del tesoro - Roma, 28 aprile 1923.

RIASSUNTO

	Consistenza rendita
PARTE I — *Totale dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico*	2.219.929.554 06
PARTE II. — *Totale dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro*	1.488.342.732 94
TOTALE GENERALE	3.708.272.287 —

Al 30 giugno 1922	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1922 al 31 marzo 1923				Consistenza al 31 marzo 1923	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
773.600.345 —	—	—	(a) 322.467 —	5.911.489 56	21.014.765 —	767.688.855 44
201.464 149 80	—	—	(b) 97.070 21	2.659.704 66	7.256.362 26	198.804.445 14
484.563.409 13	—		(b) 189.744 79	5.421.279 81	16.769.974 53	479.142 129 32
9.155.000 —	—	—	75.950 —	(c) 2.170.000 —	244.475 —	6.985.000 —
5.232.325.400 —	38.757.465 —	d) 775.149.300 —	9.014.435 —	(e) 180.288.700 —	291.359.300 —	5.827.186.000 —
2.000.000.000 —	100.000.000 —	f) 2.000.000.000 —	—	—	200.000.000 —	4.000.000.000 —
12.980.222.669 —	25.421.760 —	508.435.200 —	—	—	674.432.893 45	13.488.657.869 —
8.634.890.233 86	—	—	2.080.710 —	41.614.199 61	429.663.801 70	8.593.276.034 25
30.316.221.206 79	164.179.225 —	3.283.584.500 — + 84.000.000 — (g)	11.780.386 01	238.065.373 64	1.640.741.571 93	33.361.740.333 15 (g) + 84.000.000 —

Il Direttore generale del Tesoro
CONTI ROSSINI

GENERALE

Al 30 giugno 1922	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1922 al 31 marzo 1923				Consistenza al 31 marzo 1923	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
47.899.508.407 53	1.026.192 85	20.651.176 67	759.667 13	19.132.021 57	2.220.196.079 78	47.901.027.562 63
30.316.221.206 79	164.179.225 —	3.283.584.500 —	11.780.386 01	238.065.373 64	1 640.741.571 93	33.361.740.333 15
78.215.729.614 32	165.205.417 85	3.304.235.676 67	12.5 0.053 14	257.197.395 21	3.860.937.651 71	81.262.767.895 78

Aumento di rendita L. 152.665.364 71

Aumento di capitale L. 3.047.038.281 46

Annotazioni

per i debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico

(*) Questo debito è pagabile anche all'estero. (Fanno eccezione le serie *A* e *B* delle ferrovie Livornesi 3 % e l'emissione 1860 della ferrovia Lucca-Pistoia).
(**) Gli interessi di questo debito sono soggetti anche alla tassa di negoziazione.
(***) Il rimborso delle quote di capitale di questo debito è soggetta alla tassa di negoziazione

(1) Rendita e capitale nominale inscritti, durante il *1° trimestre dell'esercizio* per conversione di rendita 4,50 0/0 netto in seguito ad accertamento delle condizioni volute dalla legge 21 dicembre 1903, num. 483	Rendita L.	13.356 —	Capitale nominale L.	381.600 —
Detto, detto, durante il 2° *trimestre dell'esercizio*	» »	980 —	» » »	28.000 —
Detto, detto, durante il 3° *trimestre dell'esercizio*	» »	115 85	» » »	3.310 —
	Rendita L.	14.451 85	Capitale nominale L.	412.910 —
(2) Rendita e capitale nominale annullati durante il *1° trimestre dell'esercizio* per ricostituzione nel consolidato 4,50 0/0 netto perchè riconosciuta destinata a scopi di pubblica beneficenza	Rendita L.	16 33	Capitale nominale L.	466 57
Detto, detto, durante il 2° *trimestre dell'esercizio*	» »	1.190 —	» » »	34.000 —
	Rendita L.	1.206 33	Capitale nominale L.	34,466 57
(3) Rendita e capitale nominale iscritti durante il *1° trimestre dell'esercizio* per conversione di rendita 3,50 0/0 netto (1902) perchè riconosciuta destinata a scopi di pubblica beneficienza, ai termini della legge 21 dicembre 1903, n. 483	Rendita L.	21 —	Capitale nominale L.	466 67
Detto, detto, accese durante il 2° *trimestre dell'esercizio*	» »	1.530 —	» » »	34.000 —
	Rendita L.	1.551 —	Capitale nominale L.	34.466 67
(4) Rendita e capitale nominale annullati, durante il *1° trimestre dell'esercizio* per conversione in consolidato 3,50 0/0 netto (1902) essendo cessato nell'Ente titolare lo scopo della pubblica beneficenza ai termini della legge 21 dicembre 1903, n. 483	Rendita L.	17.172 —	Capitale nominale L.	381.600 —
Detto, detto, durante il 2° *trimestre dell'esercizio*	» »	1.260 —	» » »	28.000 —
Detto, detto, durante il 3° *trimestre dell'esercizio*	» »	148 95	» » »	3.310 —
	Rendita L.	18.580 95	Capitale nominale L.	412.910 —

(5) Rendita e capitale nominale dei titoli emessi per il cambio dei titoli austriaci stampigliati (R. decreto 3 novembre 1921, n. 1534):

durante il *1° trimestre dell'esercizio*	Rend. L. 178.935 —	Cap. nom. L. 3.578.700 —				
durante il 2° *trimestre dell'esercizio*	» » 535.570 —	» » 11.711.400 —				
durante il 3° *trimestre dell'esercizio*	» » 160.265 —	» » 3.205.300 —				
	Rend. L. 924 770 —	Cap. nom. L 18.495.400 —	Rendita L.	924.770 —	Capitale nominale L.	18.495.400 —
Rendita e capitale nominale dei titoli del VI Prestito emessi e collocati durante il 2° *trimestre dell'esercizio*			» »	20 —	» » »	400 —
Rendita e capitale nominale dei titoli emessi per conversione di rendita proveniente dal riscatto polizze combattenti (R. decreto 27 marzo 1920, n. 283):						
durante il 2° *trimestre dell'esercizio*	Rend. L. 20 —	Cap. nom. L. 400 —				
durante il 3° *trimestre dell'esercizio*	» » 85.380 —	» » 1.707.600 —				
	Rend. L. 85.400 —	Cap. nom. L. 1.708.000 —				
			» »	85.400 —	» » »	1.708.000 —
			Rendita L.	1.010.190 —	C	800 —

(6) Rendita e capitale nominale dei titoli del VI Prestito annullati durante il 1° *trimestre dell'esercizio* perchè esuberanti ai bisogni della sottoscrizione	Rendita L	23.795 —	Capitale nominale L.	475.900 —
Deto, detto, durante il 2° *trimestre dell'esercizio*	» »	16.500 —	» » »	330.000 —
Detto, detto, dei titoli annullati durante il 3° *trimestre dell'esercizio* per dono patriottico fatto all'Erario dello Stato	» »	30 —	» » »	600 —
	Rendita L.	40.325 —	Capitale nominale L	806.500 —

(7) Rendita e capitale nominale dei titoli annullati durante il 2° *trimestre dell'esercizio* per tramutamento in titoli al portatore	Rendita L.	20 —	Capitale nominale L.	400 —

Detto, detto, durante il 3° *trimestre dell'esercizio*:

per tramutamento in titoli del consolidato 5 %. . .	Rend. L.	85.380 —	Cap. nom. L.	1.707.600 —
per dono patriottico fatto all'Erario dello Stato .	» »	60 —	» »	1.200 —
	Rend. L.	85.440 —	Cap. nom. L.	1.708.800 —

	» »	85.440 —	» » »	1.708.800 —
	Rendita L.	85.460 —	Capitale nominale L.	1.709.200 —

(8) Le rendite dei consolidati sono ripartite nelle seguenti categorie d'iscrizioni:

	Quantità delle iscrizioni					Totale
	3.50 % netto (ex-3.75 % netto)	3 %	3.50% netto. Cat. *A* (Creazione 1902)	Antiche rendite con. 4.50 %	Consolidato 5 % netto	
Rendite nominative	507.619	18.604	28,149	31.179	297.256	882.807
id. al portatore.	1.880.104	24.375	83.031	—	10.167.298	12.154.808
id. miste	6.371	24	417	—	—	6.812
Assegni provvisori nominativi	19.467	711	3.309	9.781	—	33.268
id. id. al portatore	1.437	75	424	—	—	1.936
	2.414.998	43.789	115.330	40.960	10.464.554	13.079.631

	Ammontare della rendita e del capitale nominale					Totale
	(3.50 % netto ex-3.75 % netto)	3 %	3.50 % netto Cat. *A* (Creazione 1902)	Antiche rendite cons. 4.50 %	Consolidato 5 % netto	
Rendite nominative:						
rendita	130.887.095 50	3.275.595 —	26.024.155 50	32.414.175 —	467.950.410 —	660.551.401 —
capitale nominale . .	3.739.631.300 —	109.185.500 —	743.547.300 —	720.315.000 —	9.359.008.200 —	14.671.687.300 —
Rendite al portatore:						
rendita	151.652.385 50	1.523.781 —	6.964.209 —	—	1.259.212.920 —	1.419.353.295 50
capitale nominale .	4.332.925.300 —	50.792.700 —	198.977.400 —	—	25.184.258.400 —	29.766.953.800 —
Rendite miste:						
rendita	854.609 —	1.815 —	44.807 —	—	—	901.231 —
capitale nominale .	24.417.400 —	60.500 —	1.280.200 —	—	—	25.758.100 —
Assegni provvisori nominativi:						
rendita	24.812 18	873 90	5.561 76	14.070 67	—	45.318 31
capitale nominale .	708.919 43	29.130 —	158.907 42	312.681 56	—	1.209.638 41
Assegni provvisori al portatore:						
rendita	1.255 82	91 07	495 32	—	—	1.842 21
capitale nominale .	35.880 58	3.035 67	14.152 —	—	—	53.068 25
Totali:						
rendita	283.410.158 —	4.802.125 97	33.039.228 58	32.428.245 67	1.727.163.330 —	2.080.853.088 22
capitale nominale .	8.097.718.800 01	160.070.865 67	943.977.959 42	720.627.681 56	34.543.266.600 —	44.465.661.906 66

8) Le iscrizioni al nome certificati vigenti al 31 marzo 1923 sono le seguenti:

DEBITI	Quantità	Rendita	Capitale nominale
Obbligazioni 3.50 % netto	1.070	2.409.260 —	68.836.000 —
id. 3 % netto	2.136	5.293.212 —	176.440.400 —
id. 3 % della Ferrovia di Cuneo	30	7.875 —	262.500 —
id. 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	283	89.625 —	2.987.500 —
id. 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui	23	9.840 —	328.000 —
id. 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	31	16.290 —	543.000 —
id. 3 % delle Ferrovie Livornesi	156	85.425 —	2.847.500 —
id. 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	4	5.140 80	171.360 —
id. 3 % delle Ferrovie Romane (obbligazioni comuni)	56	75.390 —	2.513.000 —
id. ferroviarie 3 % per le reti Mediterranea - Adriatica e Sicula	6.355	1.841.085 —	61.369.500 —
Id. 5 % per i lavori del Tevere	2	220.200 —	4.404.000 —
	10.146	10.053 342 80	320.702.760 —

10) Rendita e capitale nominale dei titoli rimborsabili per estrazione a sorte.

11) Rendita a capitale nominale dei titoli annullati durante il 3° *trimestre dell'esercizio* per dono patriottico fatto all'Erario dello Stato . . . Rendita L. 15 — Capitale nominale L. 300 —

12) Le rendite dei Prestiti Nazionali 4,50 0/0 e 5 0/0 netto redimibili sono così costituite:

	Titoli al nome		Titoli al portatore	
	Quantità	Rendita	Quantità	Rendita
Prestito Nazionale 4,50 0/0 netto - (1ª e 2ª emissione)	7.675	1.257.435 —	242.910	9.978.777 —
Prestito Nazionale 5 0/0 netto (1916)	22.681	8.792.135 —	1.075.290	53.631.740 —
	30.356	10.049.570 —	1.318.200	63.610.517 —

13) Rendita e capitale nominale dei titoli dichiarati rimborsabili per estrazione a sorte, al netto di quelli già convertiti in rendita consolidata.

14) Rendita e capitale nominale dei titoli acquistati al valore del corso per l'ammortamento

Annotazioni

per i debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro.

(*a*) Diminuzione corrispondente alla quota semestrale di ammortamento scaduta il 31 dicembre 1922, inserita per memoria al bilancio, e non ancora corrisposta alla Società.

(*b*) Diminuzione corrispondente alla quota d'ammortamento compresa nella rata semestrale con scadenza 1° gennaio 1923.

(*c*) Importo dei buoni a lunga scadenza sorteggiati il 20 novembre 1922 e pagabili dal 2 gennaio 1923.

(*d*) Aumenti per buoni triennali e quinquennali emessi nel 1°, 2° e 3° trimestre dell'esercizio.

(*e*) Importo buoni poliennali scaduti il 1° ottobre 1922.

(*f*) Buoni settennali autorizzati con il R. decreto del 19 febbraio 1922, n. 560.

(*g*) Titoli collaterali, rilasciati dal tesoro come sua quota di garanzia (determinata nel 21,5 %) del prestito austriaco di circa 3.500.000 di sterline (decreto-legge 7 marzo 1923, n. 456) e da valere soltanto in caso di mancato pagamento da parte dell'Austria.

Smarrimento di ricevute (1ª pubblicazione) (Elenco n. 36).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 413 — Data della ricevuta: 21 novembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Zito don Enrico di Pilade, per conto della Chiesa del SS. Salvatore — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 9 — Consolidato 3 %, con decorrenza 1° aprile 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 129 — Data della ricevuta: 2 dicembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ferrara — Intestazione della ricevuta: Marchioni Ildebrando ed il sig. Fava Giuseppe rispettivamente presidente e direttore della Banca mutua popolare di Bondeno Ferrarese per conto di detta Banca — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 2 — Ammontare della rendita L. 210 — Consolidato 3,50 %, con decorrenza omessa.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 aprile 1923.

Il direttore generale
D'ARIENZO.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854 sull'istruzione professionale;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439, sul trattamento economico del personale delle RR. scuole commerciali;

Visto il regolamento sull'istruzione media commerciale approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923 n. 220 che approva le nuove tabelle di stipendio del personale delle RR. scuole commerciali;

Visto il decreto Ministeriale 29 gennaio 1918, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1918, reg. n. 1, industria, commercio, foglio n. 277 che approva la pianta organica del Regio Istituto-scuola commerciale in Feltre;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

È aperto il concorso per titoli e per esame al posto di insegnante titolare di computisteria e ragioneria nel R. Istituto commerciale in Feltre.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° la fotografia debitamente legalizzata;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti, pubblicazioni e lavori che si presentano;

8° diploma di laurea in scienze economiche e commerciali conseguito in un R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali del Regno o diploma della sezione magistrale di computisteria e ragioneria conseguito presso il R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o diploma di laurea conseguito presso l'Università commerciale Bocconi in Milano e certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

Coloro che intendono prendere parte oltrechè al presente concorso anche agli altri contemporaneamente banditi per la stessa cattedra in scuole commerciali di pari grado debbono per ogni concorso presentare una distinta domanda d'ammissione pur inviando, per tutti i concorsi, una sola copia dei documenti indicati ai precedenti nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 8.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita la idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle Scuole dipendenti dal Ministero per l'industria e il commercio, nonchè i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Giusta il disposto dell'art. 89 del regolamento il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire le pubblicazioni inviate.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 8300 oltre agli eventuali aumenti periodici di cui avesse diritto per servizi antecedentemente prestati in altre scuole a norma dell'art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 439.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 10 marzo 1923.

Per il ministro
GRONCHI.

INSERZIONI

" LLOYD ANCORA "

Compagnia anonima di assicurazioni generali

NAPOLI
via Filangieri, n. 21

Bilancio al 31 dicembre 1922

Attivo.

1. Azionisti, conto sottoscrizione L. 9.000.000.
2. Spese di primo impianto L. 188 216,56.
3. Mobilio, placche, stampati e libri L. 147.202,90.
4. Partecipazioni L. 31.500.
5. Cauzioni, presso la Cassa depositi e prestiti (D. P.) lire 216.448,80.
6. Cassa L. 10.632,79.
7. Banche L. 457.916,23.
8. Agenzie L. 169.743,33.
9. Compagnie L. 112 635,78.

Totale L. 10.344,296,39.

Premi da incassare negli anni seguenti: Ramo incendio lire 601.465,95.

Totale L. 10.945.762,34.

Passivo.

1. Capitale sociale L. 10.000.000.
2. Fondo di riserva, ordinaria L. 13.831,33.
3. Fondi di riserva, straordinaria L. 12.436,28.
4. Quote di premio per rischi non estinti L. 68.305,32.
5. Sinistri avvisati da liquidare L. 175.482,70.
6. Debitori e creditori L. 64.009,09.

Utile netto dell'esercizio L. 10.231,67.

Totale L. 10.344.296,39.

Premi in portafoglio: Ramo incendi L. 601.465,95.

Totale L. 10.945.762,34.

Il ragioniere capo
prof. rag. Giuseppe Cafagna.
Il consigliere delegato
avv. Roberto Perrone Capano.
I sindaci
cav. Ores e Folinea.
dott. Camillo Di Giuseppe.
rag. Alfonso Durante.

Svolgimento del conto — Profitti e perdite.

ENTRATA

1. Riporto delle quote di premio per rischi non estinti alla chiusura del precedente esercizio L. 147.348.
2. Ammontare dei sinistri già avvenuti ma non pagati e non liquidati alla chiusura del precedente esercizio L. 167.178,05.
3. Premi dell'anno per assicurazioni stipulate anteriormente all'esercizio stesso L. 31.248,41.
4. Premi dell'anno per assicurazioni stipulate nell'esercizio stesso L. 1,324.092,43.
5. Accessori di polizze comprese le tasse a carico degli assicurati L. 64.383,44.
6. Provvigioni su rischi ceduti L. 106.993,09.
7. Interessi su titoli Debito pubblico a cauzione e C/C bancari L. 82.057,95.
8. Cambi L. 29.787,76.
9. Proventi vari L. 1811,23.

Totale L. 1.954.903,39.

USCITA.

1. Premi dell'anno per rischi ceduti in riassicurazione o retroceduti L. 627.585,98.
2. Risarcimenti liquidati nel corso d'esercizio L. 401.588,89.
3. Ammontare dei sinistri già avvenuti nell'anno d'esercizio ma non pagati e non liquidati e cioè determinati a calcolo alla fine dell'esercizio stesso L. 175.482,70.
4. Riporto delle quote di premio per rischi non estinti alla chiusura dell'attuale esercizio L. 68.305,32.
5. Spese generali dell'esercizio L. 261.124,17.
6. Provvigioni per rischi assunti e cessioni avute L. 256.838,14.
7. Tasse erariali locali, ecc.:
   a carico della Società L. 83.762,10;
   pagate sconto degli assicurati L. 28.872,50;
   totale L. 112.634,60.
8. Ammortamento impianto e mobilio L. 41.111,92.
9. Utile netto dell'esercizio L. 10.231,67.

Totale L. 1.954.903,39.

Il presente bilancio è conforme alla verità.

Il ragioniere capo
prof. rag. Giuseppe Cafagna
Il consigliere delegato
avv. Roberto Perrone Cpaano.
I sindaci:
cav. Oreste Folinea.
dott. Camillo di Ginseppe.
rag. Alfonso Durante.

« Lloyd Ancora »
Il consigliere delegato
avv. Roberto Perrone Capano.

Depositato cancelleria Napoli al n. 768.
Napoli, 16 aprile 1923.

Il cancelliere.

13609 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

Tramvie orientali del Verbano-Satov

Capitale sociale L. 1.400.000 interamente versato

Sede e direzione in MILANO
Viale Bianca Maria n. 35

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di sabato 26 maggio corr., alle ore 11 (undici) nei locali del notaio avv. dott. Enrico Buttafava, via Monte di Pietà, 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sul bilancio dell'anno 1922 e sua approvazione.
2. Nomina di due amministratori scadenti e rieleggibili.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti per l'esercizio 1923.
4. Determinazione della retribuzione ai sindaci per l'anno 1923
5. Approvazione del verbale della seduta.

Per intervenire all'assemblea il deposito delle azioni al portatore dovrà essere effettuato non oltre il giorno 21 maggio corr. per l'adunanza di prima convocazione ed entro il 28 maggio prossimo per l'adunanza di seconda convocazione, presso:

la sede della Società, Milano, viale Bianca Maria n. 35;
e la spett. succursale del Credito Varesino, in Besozzo.

In difetto del numero legale nella prima adunanza, quella di seconda resta fin da ora fissata per il successivo sabato 2 giugno prossimo, medesima ora.

Milano, 1 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13633 — A pagamento.

SOCIETA' LINOTYPE ITALIANA

Anonima — Sede in Roma

Capitale sociale L. 1.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 24 maggio 1923, ore 16, presso la sede sociale in via Poli, n 25, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Comunicazioni della presidenza

2. Presentazione del bilancio col conto profitti e perdite al 31 dicembre 1922, e relazione dei sindaci, e deliberazioni relative.
3. Nomina di amministratori.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti, e determinazione dell'emolumento per i primi.

Parte straordinaria:

Trasferimento della sede sociale da Roma a Milano e deliberazioni relative.

Qualora per mancanza del numero legale l'assemblea dovesse andare deserta, viene sin da ora fissato per l'assemblea di seconda convocazione il giorno seguente 25 maggio 1923, nel luogo ed ora sopra indicati.

Potranno intervenire all'assemblea:

A) gli intestatari di azioni nominative che risultano tali dal libro dei soci almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per l'assemblea.

B) i possessori di azioni al portatore che avranno depositate le loro azioni ritirandone il biglietto di ammissione entro il 18 maggio 1923, presso la Cassa sociale.

Roma, 2 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

13636 — A pagamento.

Banca popolare agricola di Poli

I soci della Banca popolare agricola di Poli sono convocati in assemblea generale ordinaria per il 27 maggio 1923, alle ore 16, in Poli, nella sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio 1922-23.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
3. Proposte varie.

Roma, 2 maggio 1923.

Il presidente
Pietro Pelliccioni.

13638 — A pagamento

STABILIMENTI POLIGRAFICI RIUNITI

Società anonima per azioni

SEDE IN BOLOGNA

Capitale versato L. 800.000

Avviso di convocazione
di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il 20 maggio p. v., alle ore 15, nella sede sociale, piazza Calderini, n. 6, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Relazioni del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazioni dei sindaci.
4. Presentazione del bilancio e conto profitti e perdite degl esercizi 1921 e 1922 e deliberazioni relative.

Parte straordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci in merito all'oggetto di cui al n. 2.
2. Proposta di aumento del capitale sociale fino a L. 7.000.000.
3. Nomina del Consiglio d'amministrazione.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti — Determinazione del loro emolumento.

A termini dello statuto hanno diritto di intervenire o farsi rappresentare all'assemblea gli azionisti i quali abbiano depositato le loro azioni entro il 14 maggio presso la Cassa sociale, piazza Calderini, n. 6, o presso la sede di Bologna della spettabile Banca nazionale di credito.

Per il caso che l'assemblea di prima convocazione non riesca valida i signori azionisti sono, con questo stesso avviso, nuovamente convocati per il 31 maggio p. v., nello stesso luogo, alla stessa ora e per deliberare sullo stesso ordine del giorno stabilito per il 20 detto mese.

Bologna, 1° maggio 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il presidente.

13643 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

Forze idroelettriche abruzzesi

Sede legale in GENOVA

Capitale sociale L. 3.000.000 interamente versato

Avviso di convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale per il giorno 19 maggio 1923, alle ore 10, in Genova, presso la sede legale, via Caffaro n. 3, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 30 aprile 1923 ed eventuali provvedimenti a norma dell'art. 146 del Codice di commercio.
4. Eventuale nomina di un liquidatore o dei liquidatori e determinazione dei loro poteri.
5. Nomina di sindaci.
6. Emolumento ai sindaci.

I signori azionisti per intervenire all'assemblea dovranno depositare le proprie azioni, almeno cinque giorni prima della data fissata per la convocazione, presso la sede legale della Società, in Genova, via Caffaro n. 3.

Genova, 1° maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13639 — A pagamento.

S. A. L. L.

Società Anonima Lombardo Laziale
per l'industria ed il commercio dei legnami

SEDE DI ROMA
Via Pellegrino Matteucci n. 1-3

Capitale L. 1.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 20 maggio 1923, ore 15, in prima convocazione, e per il giorno 28 maggio 1923, ore 15, in seconda convocazione, nei locali della sede sociale, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio.
2. Revoca del signor G. B. Frontini dalla carica di consigliere di amministrazione e consigliere delegato.
3. Nomina di un consigliere di amministrazione in sostituzione del signor G. B. Frontini.
4. Ratifica dell'autorizzazione per costituzione di parte civile nel procedimento a carico del signor G. B. Frontini.
5. Soppressione della sede amministrativa di Milano e dell'Agenzia di Torino ed accentramento di tutta l'amministrazione nella sede sociale in Roma.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti debbono depositare tra giorni liberi prima della data fissata le azioni nella Cassa della Società o presso il Banco di Roma sede di Roma.

Roma, 2 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13640 — A pagamento.

Società anon. di navigazione a vapore "T. Cossovich"

TRIESTE

Avviso di convocazione d'assemblea

Il Congresso generale ordinario della Società anonima di navigazione a vapore «T. Cossovich» viene convocato per il 25 mag-

gio 1923, alle ore 11, a Trieste, presso la sede della spett. Banca commerciale Triestina col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e presentazione del bilancio e del conto utili e danni dell'esercizio 1922.
2. Rapporto dei revisori.
3. Approvazione del bilancio e del conto utili e danni.
4. Modificazione della ragione sociale.

Per poter intervenire al Congresso i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni non più tardi del 19 maggio 1923 presso la sede della Società in Trieste, via Milano, n. 10, o presso la sede di Trieste della Banca commerciale triestina.

Ogni azionista potrà farsi presentare da altro azionista avente diritto a voto, mediante delega scritta in calce al biglietto di ammissione.

Trieste, 28 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12644 — A pagamento.

A. L. B. A.
ANONIMA LAZIALE BONIFICHE AGRARIE

SEDE IN ROMA
Via Tritone, 183
Capitale L. 1.500.000

Assemblea generale straordinaria

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 19 maggio, ore 10, nella sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento di capitale.
2. Varie.

Per l'intervento all'assemblea occorre depositare nella Cassa sociale le azioni, non oltre il 16 maggio.

Occorrendo una seconda convocazione, perchè la prima non fosse valida, essa avrà luogo il giorno 21, alla stessa ora e nella sede sociale.

Il Consiglio d'amministrazione.

12145 — A pagamento.

LLOYD TRIESTINO
Società di navigazione a vapore

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 29 maggio 1923, alle ore 11,30, nella sede della Società (Piazza dell'Unità, n. 1), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'assemblea.
2. Presentazione ed esame del bilancio per l'esercizio 1922 e deliberazioni conseguenti.
3. Elezione di 3 revisori e di 2 sostituti e fissazione dei relativi compensi.
4. Modificazione dello statuto sociale:
   Art. 19. (Aumento del numero dei consiglieri d'amministrazione).
   Art. 23. (Assegno al Consiglio d'amministrazione).
5. Elezione di consiglieri d'amministrazione.

Per intervenire all'assemblea, le azioni devono essere depositate, giusta l'art. 13 dello statuto sociale, fino a tutto il 19 maggio 1923:

a Trieste:
presso la Cassa principale della Società;
presso la Banca commerciale italiana;
presso la Banca commerciale triestina;

a Roma:
presso il « Lloyd Triestino » sede di Roma (via del Tritone, n. 87);
presso la Banca commerciale italiana;
presso la Banca commerciale triestina;

a Milano:
presso la Banca commerciale italiana;

a Vienna:
presso l'Agenzia generale della Società (I. Kärntnerring, n. 6).

Trieste, 27 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione
del « Lloyd Triestino »
Società di navigazione a vapore.

13647 — A pagamento.

Società parmigiana di prodotti alimentari

Anonima
Sede sociale in Roma
Capitale versato L. 3.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 22 maggio 1923 alle ore 15, nei locali sociali in Roma, via Lata n. 4, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del collegio sindacale.
3. Approvazione del bilancio dell'esercizio 1922-923 e deliberazioni relative.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina del Collegio sindacale ed assegnazione dell'emolumento.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni entro il giorno 16 maggio presso il Banco di Roma, sede di Roma o presso la Cassa sociale in Parma.

Qualora l'assemblea andasse deserta per mancanza di numero legale, la seconda convocazione è fissata per il giorno seguente 23 maggio alla stessa ora, negli stessi locali e con lo stesso ordine del giorno.

Roma, 1° maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13646 — A pagamento.

Società per l'esercizio della miniera di Libiola

Sede in Genova
Capitale L. 300.000 interamente versato

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

La XXVI assemblea generale ordinaria è convocata in Genova, nella sede sociale, via Ponte Calvi, n. 5, int. 3, Genova, per le ore 11,30 del giorno 18 maggio corrente.

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore generale.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione bilancio 1922 e ripartizione degli utili.
4. Nomina dell'amministratore generale e determinazione del suo emolumento.
5. Nomina di 3 sindaci effettivi e determinazione della loro retribuzione.
6. Nomina di 2 sindaci supplenti.

Per intervenire all'assemblea occorre premunirsi del biglietto d'accesso alla stessa, il quale biglietto verrà consegnato contro ritiro dei titoli nominativi che, a questo scopo, dovranno essere presentati entro il giorno 9 del maggio corrente.

Questi biglietti d'accesso saranno consegnati alla sede sociale, ma si potranno anche ritirare, entro il 9 corrente, presso i seguenti Istituti bancari, da questa Società autorizzati a rilasciarli, cioè:

Banca Italo-Britannica, via Banchi, 3, Genova.
Credito Italiano, sede e succursali.
Banco di Roma, sede e succursali.
Bank of Scotland - 30 Bishopsgate, E. C. Londra.

Qualora la suindicata assemblea non potesse essere tenuta nel giorno sopraindicato, s'intenderà fin d'ora, riconvocata per il

giorno 22 corr., alla stessa ora e nello stesso sito di cui sopra, senz'altro avviso speciale.

Genova, 1° maggio 1923.

L'amministratore generale
Roberto E. Craven.

13649 — A pagamento.

"ESPERIA"

Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni generali

Capitale emesso L. 10.000.000 – Versato un decimo

Sede sociale e Direzione GENOVA
via Edilio Raggio, nn. 2-3

AVVISO DI CONVOCAZIONE
dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti

Si avvertono i signori azionisti che l'assemblea ordinaria è convocata pel giorno 30 maggio 1923, alle ore 10, nella sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sul bilancio 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione sul bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Retribuzione ai sindaci pel 1923.
5. Rinnovazione parziale del Consiglio d'amministrazione.
6. Nomina del Collegio sindacale per l'esercizio 1923.

Ove, nella prima adunanza, mancasse il numero legale per la costituzione dell'assemblea, questa avrà luogo in seconda convocazione, alle ore 11, della stessa data.

Genova, 28 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13648 — A pagamento.

La Provvidenza

Soc. An. Cooperativa per la costruzione di case popolari

Prà

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il 20 maggio p. v., alle ore 14 1/2, nel teatrino parrocchiale di Prà, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Elezione di consiglieri d'amministrazione.
4. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti e determinazione della loro retribuzione per l'esercizio 1923.
5. Deliberazione riguardo eventuali vendite d'appartamenti.

Occorrendo una seconda convocazione, essa s'intende fissata per il giorno 27 maggio, alla stessa ora e collo stesso ordine del giorno.

Prà, 30 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13650 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

Allevamenti avicoli di Trobaso

INTRA

Avviso di convocazione assemblea

Essendo andate deserte le assemblee fissate il 31 marzo in prima convocazione, ed l'11 aprile in seconda convocazione, viene fissata l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci presso la sede sociale per il giorno 19 maggio, alle ore 15 in prima convocazione e per il giorno 26 maggio alla stessa ora in seconda convocazione per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di consiglieri d'amministrazione.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione della loro retribuzione.
6. Deliberazioni in rapporto alle disposizioni dell'art. 146 del Codice di commercio.

Dato che le azioni sono tutte nominative, gli azionisti potranno atervenire in assemblea senza uopo di deposito delle azioni.

Intra, 30 aprile 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il presidente
G. Francioli.

13651 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA TORINESE

fra consumatori cartonaggi ed affini

Sede in Torino

Capitale versato L. 205.000

Avviso di convocazione

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria alla sede della Società pel 20 maggio 1923, ore 15, per deliberare in merito al seguente

Ordine del giorno:

Consenso e ratifica a cancellazione di ipoteca, esazione di capitali.

Le azioni devono essere depositate alla sede 8 giorni prima.

L'assemblea s'intende convocata in 2ª adunanza alle ore 17 del giorno stesso.

Torino, 1° maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13652 — A pagamento.

Società Anonima Campo Sportivo di B. S. Caterina

Gli azionisti della S. A. Campo di B. S. C. sono invitati all'assemblea straordinaria dei soci che avrà luogo il giorno 9 maggio p. v., se di prima convocazione, ed il giorno 19 maggio se di seconda convocazione, alle ore 15, nei locali della sede in Bergamo (via Pignolo n. 51), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale da 150.000 a 300.000.
2. Modifica dell'art. 7 dello statuto sociale.

Bergamo, 24 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13654 — A pagamento.

Cooperativa edilizia fra impiegati e pensionati dello Stato

SASSARI

Ill.mo Signore,

Mi pregio partecipare che a sensi degli articoli 16 e 17 dello statuto sociale, l'assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria per il giorno 19 maggio 1923 alle ore 10 in prima convocazione e per il giorno 20 maggio 1923 alle ore 10 in seconda convocazione, nella sala del Consiglio provinciale. g. c. per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione morale e finanziaria del Consiglio di amministrazione.
2. Relazione dei sindaci sull'esercizio 1922.
3. Provvedimenti intorno alla quota mensile di lire cinque.
4. Dimissioni del Consiglio di amministrazione e conseguente sua rinnovazione totale.
5. Rinnovazione del Collegio dei sindaci (art. 31 dello statuto)
6. Rinnovazione del Collegio dei probiviri (art. 32 dello statuto).

Il bilancio 1922 e la relazione dei sindaci saranno depositati nella sede sociale (R. Prefettura – ufficio del dott. Spano) du-

rante le ore di ufficio, a disposizione dei soci, dal 1° maggio prossimo venture.

Raccomando vivamente l'intervento, data l'importanza degli argomenti che si debbono discutere.

Sassari, 24 aprile 1923.

Il presidente
prof. Angelo Cossu.

13658 — A pagamento.

Industrie ed arti marmorarie

Società anonima

SEDE IN SERRAVEZZA (Lucca)

Capitale sociale L. 800,000 - interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria nei locali della Società « Mediterranea », posti in Genova, via Balbi n. 40, il giorno di sabato 19 maggio 1923, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di trasferimento della sede sociale.
2. Modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto.
3. Completamento del Consiglio di amministrazione.

Qualora l'assemblea non potesse validamente costituirsi per difetto del numero legale, i signori azionisti sono riconvocati senz'altro avviso per il giorno 26 maggio 1923, alla stessa ora e nello stesso locale col medesimo ordine del giorno.

Per essere ammessi all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni entro il giorno 14 maggio corrente presso la sede sociale o presso l'agenzia della Società, in Genova, via A. Maria Maragliano n. 8/3.

I depositi fatti per l'adunanza di prima convocazione sono validi anche per l'intervento a quella di seconda convocazione se non sia stato prima ritirato.

Serravezza, 1° maggio 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

13676 — A pagamento.

Società motoagricola bolognese

ANONIMA PER AZIONI

per l'esercizio ed il commercio delle macchine agricole

Capitale L. 8.522.500 — versate L. 7.897.890

Sede in Bologna

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di sabato 19 maggio 1923, alle ore 10 precise alla sede, in via Castiglione, n. 10, in Bologna, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di liquidazione della Società.
2. Nomina dei liquidatori e determinazione dei loro poteri.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

Bologna, 2 maggio 1923.

Il presidente
ing. Luigi Filippetti.

Il segretario
avv. Giuseppe Carlo Rossi.

13680 — A pagamento.

CONSORZIO E CREDITO AGRARIO del circondario di Velletri

Società Cooperativa in nome collettivo

Assemblea generale ordinaria e straordinaria

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 19 maggio 1923, alle ore 10, in prima convocazione, ed in mancanza di numero legale in seconda convocazione, alle ore 10 del giorno seguente, nella sede sociale, in Velletri, via Menotti Garibaldi, n. 35, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione bilancio 31 dicembre 1922.
3. Eventuali.

Parte straordinaria:

1. Trasformazione della Società da Cooperativa in nome collettivo in Anonima semplice.
2. Approvazione del nuovo statuto.
3. Nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale.

Il Consiglio d'amministrazione.

13679 — A pagamento.

Società Anonima Bicarburanti

SEDE IN GENOVA

Capitale sociale L. italiane 650.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 20 maggio 1923, alle ore 14, presso la sede sociale in Genova, via XX Settembre n. 42, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni dell'attuale Consiglio d'amministrazione.
2. Nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione.

In caso che, nella detta assemblea, non si raggiungesse il numero legale, quella di seconda convocazione viene fissata al giorno 30 maggio 1923, alle ore 14, presso la stessa sede.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti devono depositare le proprie azioni presso la sede almeno 5 giorni prima.

Genova, 29 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13681 — A pagamento

Amministrazione provinciale di Terra di Lavoro

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Il mattino del dì 15 maggio 1923, alle ore 12, con la continuazione, sotto la presidenza di un deputato provinciale all'uopo delegato, sarà, presso la segreteria dell'Amministrazione suddetta, proceduto ai pubblici incanti, col metodo dell'offerta segreta, ad unico esperimento, per dare in appalto i lavori di manutenzione, col sistema misto delle strade:

a) Sferracavalli dalla stazione ferroviaria di Cassino al Borgo di Vicalvi, di lunghezza Km. 29.900 esclusi i tronchi interni di Cassino e di Atina;

b) Forca d'acero 1°, 2° e 3° tronco, dal ponte nuovo sul fiume Melfa, innestandosi alla Sferracavalli e termina, dopo avere attraversato l'abitato di San Donato Val di Comino, al confine con la provincia di Aquila con un percorso di circa Km. 28,11.

La durata è fissata ad anni due, salvo proroghe.

L'annuo estaglio a base d'asta è previsto in complessive lire 168,047,74 non compreso le somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti ed altro

Le condizioni d'appalto sono regolate dal capitolato speciale del 6 marzo 1923 e da quello generale, ostensibili a chiunque in ciascun giorno, meno i festivi, da oggi al dì della subasta.

Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche si presenterà un solo offerente, ai termini dell'art. 87 lettera *A* del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885.

Per essere ammessi a far partito, i concorrenti dovranno esibire:

1° un certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 6;

2° un certificato di moralità, di data non anteriore a mesi 6, dalla data del presente avviso, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove ha domicilio l'aspirante, nel quale certificato deve farsi

cenno segnatamente della probità come appaltatore di opere publiche;

3° un certificato d'idoneità, di data non anteriore a mesi 6, rilasciato da un prefetto o sottoprefetto, che assicuri di aver l'aspirante dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti di appalto, a mente dell'art. 77 del regolamento 4 maggio 1885, e delle istruzioni contenute nella circolare del Ministero dei lavori pubblici del di 8 settembre 1893, n. 11918.

In questo terzo certificato debbono essere specificati quali precisamente siano stati gli appalti consimili che lo attendente abbia eseguito.

Le Cooperative di produzione e lavoro, legalmente riconosciute e costituite, per poter essere ammesse all'asta dovranno produrre alla segreteria provinciale, un giorno prima di quello fissato per le aste, i documenti prescritti e risultanti dalla deliberazione della Deputazione provinciale del 13 agosto 1921, di cui gl'interessati potranno prendere visione in ciascun giorno, nelle ore d'ufficio meno i festivi.

Le Cooperative sono dispensate dal fornire in contanti o in rendita pubblica la cauzione richiesta dal Capitolato, ma in caso di appalto, la cauzione stessa verrà costituita con ritenuta sui certificati di avanzamento e di manutenzione.

La cauzione provvisoria, da depositarsi un giorno prima nella Cassa provinciale, previo ordinativo d'introito, è di L. 8400 e non sarà altrimenti accettata che in numerario.

Questo deposito va fatto anche dalle Cooperative concorrenti alle aste ma nei limiti di L. 2100.

Nell'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà versare nella Cassa depositi e prestiti, una somma pari al decimo di un'annata di estaglio risultante dal verbale d'asta.

Tale deposito va fatto in moneta metallica od in biglietti di Banca accettati come danaro dalla Cassa dello Stato o in titoli di rendita pubblica italiana.

Il deliberamento è subordinato all'approvazione della Deputazione provinciale

Non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione, l'aggiudicatario avrà il perentorio di giorni 8 per la stipula del contratto, a far tempo dalla data della notificazione de llpprovazione, anche in semplice forma amministrativa, e, qualora non si presenti a sottoscriverlo, perderà la cauzione provvisoria, e sarà responsabile di tutti i danni ed interessi che potranno all'Amministrazione provvenirne.

Caserta, 27 aprile 1923.

Il presidente
della Deputazione provinciale
comm. avv. Maturi.

Pel direttore della segreteria provinciale
Il segretario delegato
cav. V. Monaco.

13682 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA
ad unico esperimento di incanti
a termini abbreviati

SI FA NOTO

che nel giorno 14 maggio 1923, alle ore 15,30, innanzi al presidente della Deputazione provinciale, o ad un deputato da lui delegato, si procederà ad un unico esperimento d'incanti a ribasso, a termini abbreviati a cinque giorni ed a schede segrete, con le norme dettate dall'art. 87, comma A, del regolamento per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato, per l'appalto dei lavori pel basolamento del tratto della strada Grumo Sant'Arpino, dal termine dell'attuale basolato al passaggio a livello della ferrovia Napoli-Foggia, in conformità del progetto di L. 99 331,38, oltre le imprevisto di L. 9933,62 e del capitolato speciale approvato con deliberazione della Deputazione provinciale del giorno 28 ottobre 1921, adottata coi poteri del Consiglio.

L'opera suddetta dovrà essere eseguita nel termine di giorni 90 compresi i festivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di ritardo non giustificato, oltre il termine sopraindicato, l'appaltatore andrà soggetto ad una multa di L. 500, oltre quella di L. 20 per ciascun giorno di ritardo.

L'intero ammontare dell'opera sarà pagato in vista a certificati di abbuonconto rilasciati dall'ufficio tecnico, di L. 20.000 ciascuno, a seconda dello stato di avanzamento dei lavori con la ritenuta del 10 0[0 che sarà pagato dopo il collaudo definitivo eseguito dal Consiglio tecnico provinciale.

Le offerte di ribasso che dovranno scriversi in cifre e lettere sotto pena di nullità della scheda, e che non potranno essere inferiori all'uno per cento, potranno, essere presentate al momento della subasta o essere trasmesse in piego suggellato a ceralacca all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero facendolo consegnare personalmente fino a tutto il giorno che precede quello della gara.

Le offerte che si spediscono per posta, debbono avere l'indirizzo al sig. presidente della Deputazione provinciale di Napoli, e debbono portare sulla busta le parole: offerte per l'asta dei lavori di basolato della strada Grumo-Sant'Arpino.

Le offerte, trasmesse per mezzo della posta o fatte pervenire in piego suggellato debbono essere accompagnate da tutti i documenti di rito di cui è fatto cenno in seguito, dell'eseguito deposito cauzionale e da una cartolina vaglia o da un vaglia cambiario d'uno degli Istituti di emissione del Regno indirizzato all'economo dell'Amministrazione provinciale, dell'ammontare di L. 3500 per gli appaltatori e di L. 500 per le Cooperative in conto delle spese di asta e di contratto.

L'appalto s'intende pattuito con l'obbligo da parte del deliberatario, dell'esatta osservanza del capitolato generale a stampa, del capitolato speciale per i lavori sopra indicati del vigente regolamento pei servizi tecnici potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale nelle ore d'ufficio.

I concorrenti, per essere ammessi a licitare, dovranno essere muniti:

a) Di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 2 del capitolato generale a stampa, rilasciato dalla competente autorità prefettizia.

b) Dei certificati di penalità e di buona condotta, non anteriori alla data di tre mesi;

c) Di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto, ove debbono eseguirsi i lavori, di avere presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

d) Di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, ne che assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel solo caso che abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esclusione non avrà luogo, se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore.

e) Di un certificato di cittadinanza.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendano partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278:

1. L'atto costitutivo con le modifiche eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio approvato.

2 Lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la iscrizione nel registro prefettizio, con l'indicazione della cittadinanza di ciascun socio;

3 La prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento;

(Segue)

4. L'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti, e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera a) sopra indicata;

5. La dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nell'appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento.

6. La copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori.

7. I documenti di cui alla lettera b) ed e) del precedente comma, riferentisi alla persona nominata quale direttore.

8. La ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere della Amministrazione provinciale della somma di L. 600 a rimborso spese di aste e diritti relativi.

E' in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lettere a) e b) gli appaltatori che abbiano contratti in corso con questa amministrazione.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito presso la locale sezione della R. tesoreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 2700.

Le Cooperative ed i Consorzi dovranno invece versare la somma di L. 1000.

La cauzione definitiva sarà del 5 0[0 sull'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e dovrà essere depositata sotto pena di decadenza, entro cinque giorni dalla data del verbale di definitiva aggiudicazione e verrà depositata alla Cassa dei depositi e prestiti.

In caso di inadempienza, l'aggiudicatario perderà la cauzione la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione e parimenti la perderà qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto.

Per le cooperative ed i Consorzi tale cauzione definitiva sarà costituita dalla ritenuta 5 0[0 al netto del ribasso d'asta su singoli certificati di abbuonconto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto, ed ogni altra dello specie, nonchè le tasse, andranno a carico del deliberatario, e per l'oggetto i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti, in contanti, la somma di L. 3.500 in acconto, salvo gli aggiusti al definitivo.

Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario restituendosi le altre seduta stante, con la deliberazione di svincolo.

Saranno applicabili al presente appalto tutte le norme contenute nel R. D. sopracitato 8 febbraio 1923, n. 422, per quanto non contemplate nel presente manifesto e per quanto consentite per lavori di conto dell Provincia.

Si avverte che l'aggiudicazione avverrà anche con l'intervento di un sol concorrente.

E' riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanto nel merito, ed alla R. prefettura nel rito.

Napoli, 30 aprile 1923.

Il segretario generale ff.
M. De Martino.

13359 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA
ad unico esperimento d'incanti a termini abbreviati

SI FA NOTO

che nel giorno 14 maggio 1923, alle ore 15, innanzi al presidente della Deputazione provinciale, o ad un deputato da lui delegato, si procederà ad un unico esperimento d'incanti a ribasso, a termini abbreviati a 5 giorni ed a schede segrete, con le norme dettate dall'art. 87 comma A, del regolamento per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato, per l'appalto dei lavori pel basolamento del tratto della strada Casandrino Giugliano dalla strada che mena a S. Antimo fino a 250 m. prima del basolato dell'abitato di Casandrino, in conformità del progetto di L. 207.613,15, oltre le impreviste di L. 12.386,85 e del capitolato speciale approvato con deliberazione della Deputazione provinciale del giorno 6 aprile 1923, adottata coi poteri del Consiglio.

L'opera suddetta dovrà essere eseguita nel termine di giorni 300 compresi i festivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di ritardo non giustificato, oltre il termine sopraindicato, l'appaltatore andrà soggetto ad una multa di L. 500 ed a L. 20 per ciascun giorno di ritardo.

L'intero ammontare dell'opera sarà pagato in vista di certificati di abbuonconto rilasciati dall'Ufficio tecnico di L. 20,000 ciascuno, a seconda dello stato di avanzamento dei lavori, con la ritenuta del 10 °/o che sarà pagato dopo il collaudo definitivo eseguito dal Consiglio tecnico provinciale.

Le offerte di ribasso, che dovranno scriversi in cifre ed in lettere sotto pena di nullità della schede, che non potranno essere inferiori all'1 °/o, potranno essere presentate al momento della subasta o essere trasmesse in piego suggellato con ceralacca all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero facendole consegnare personalmente fino a tutto il giorno che precede quello della gara.

Le offerte che si spediscono per posta debbono avere l'indirizzo:

« Al signor presidente della Deputazione provinciale di Napoli »; e debbono portare sulla busta le parole:

« Offerte per l'asta dei lavori pel basolato della strada Casandrino-Giugliano.

Le offerte, trasmesse per mezzo della posta o fatte pervenire in piego suggellato, debbono essere accompagnate da tutti i documenti di rito, di cui è fatto cenno in seguito, dall'eseguito deposito cauzionale e da una cartolina-vaglia o da un vaglia cambiario di uno degli Istituti di emissione del Regno, indirizzato all'economo dell'Amministrazione provinciale, dell'ammontare di L. 7000 per gli appaltatori e di L. 600 per le Cooperative in conto delle spese d'asta e di contratto.

L'appalto s'intende pattuito con l'obbligo da parte del deliberatario della esatta osservanza del capitolato generale a stampa, del capitolato speciale per i lavori sopra indicati del vigente regolamento per i servizi tecnici, potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale, nelle ore di ufficio.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno essere muniti:

a) di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 2 del capitolato generale a stampa rilasciato dalla competente autorità prefettizia;

b) dei certificati di penalità e di buona condotta, non anteriori alla data di tre mesi;

c) di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

d) di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, nè che, assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel solo caso che abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esclusione non avrà luogo se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore.

e) del certificato di cittadinanza.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendano partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278:

1° l'atto costitutivo colle modifiche eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio approvato;

2° lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo l'iscrizione nel registro prefettizio, con l'indicazione della cittadinanza di ciascun socio;

3° la prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento;

4° l'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera *a*) sopra indicata;

5° la dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nello appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, il numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento;

6° la copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori;

7° i documenti di cui alla lett *b*) e *c*) del precedente comma riferentisi alla persona nominata quale direttore;

8° la ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere dell'Amministrazione provinciale della somma di L. 600 a rimborso delle spese d'asta e diritti relativi.

È in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lett. *a*) e *b*) gli appaltatori che abbiano contratti in corso con quest'Amministrazione.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito presso la locale sezione della R. tesoreria della cauzione provvisoria fissata in L. 5500.

Le Cooperative ed i Consorzi dovranno invece versare la somma di L. 1600.

La cauzione definitiva sarà del 5 per cento sull'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e dovrà essere depositata sotto pena di decadenza, entro cinque giorni dalla data del verbale di aggiudicazione e verrà depositata alla Cassa depositi e prestiti.

In caso d'inadempienza, l'aggiudicatario perderà la cauzione la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione e parimenti la perderà, qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto.

Per le Cooperative ed i Consorsi tale cauzione definitiva sarà costituita dalla ritenuta del 5 0/0 al netto del ribasso d'asta sui singoli certificati di abbuonconto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto ed ogni altra della specie, nonchè le tasse, andranno a carico del deliberatario, e per l'oggetto i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti, in contanti, la somma di lire 7000 in acconto, salvo gli aggiusti al definitivo.

Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario, restituendosi le altre, seduta stante, con la dichiarazione di svincolo.

Saranno applicabili al presente appalto, tutte le norme contenute nel R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, per quanto non contemplate nel presente manifesto e per quanto consentite per i lavori di conto della Provincia.

Si avverte che l'aggiudicazione avverrà anche con l'intervento di un sol concorrente.

È riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanti nel merito ed alla R. prefettura nel rito.

Napoli, 30 aprile 1923.

Il segretario generale ff.
M. De Martino.

13360 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA
ad unico esperimento d'incanti a termini abbreviati

SI FA NOTO

che in esecuzione del provvedimento della Deputazione del giorno 29 gennaio 1923, nel giorno 11 maggio 1923, alle ore 15, innanzi al presidente della Deputazione prov.le, o ad un deputato da lui delegato, si procederà ad un unico esperimento d'incanti a ribasso, a termini abbreviati a cinque giorni, ed a schede segrete, con le norme dettate dall'articolo 87, comma *a*), del regolamento per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato, per l'appalto del mantenimento della strada provinciale Pizzauto dal asolato di Castellammare alla Gaveta Pagliarone della lunghezza di m. 6 33.72 durante gli anni 1923-924 in conformità del capitolato approvato con deliberazione della Deputazione provinciale del giorno 2 ottobre 1922, adottata con i poteri del Consiglio.

L'importo complessivo dell'appalto è di L. 61.900, di cui a base d'asta L. 52.700.

L'importo annuo sarà pagato in due rate semestrali con scadenza a giugno e a dicembre di ciascun anno.

Le offerte di ribasso, che dovranno scriversi in cifre ed in lettere, sotto pena di nullità della scheda, e che non potranno essere inferiori all'uno per cento, potranno anche essere rimesse in piego suggellato e raccomandato diretto al presidente della Deputazione provinciale di Napoli, fino alle ore 16 del giorno precedente a quello stabilito per la gara.

Tali offerte dovranno essere accompagnate da tutti i documenti prescritti dal presente manifesto, nonchè della cauzione provvisoria stabilita dal capitolato speciale e da una cartolina-vaglia di L. 1850 per gli appaltatori e di L. 500 per le Cooperative, in conto delle spese d'asta e di contratto, intestata all'economo degli Uffici provinciali.

L'appalto s'intende pattuito con l'obbligo, da parte del deliberatario, della esatta osservanza del capitolato generale a stampa, del capitolato speciale per i lavori sopraindicati del vigente regolamento pei servizi tecnici, potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale, nelle ore di ufficio.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno essere muniti:

a) Di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 2 del capitolato generale a stampa, rilasciato dalla competente autorità prefettizia.

b) Dei certificati di penalità e di buona condotta non anteriori alla data di 3 mesi.

c) Di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto, ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi, delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

d) Di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, nè che, assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel solo caso che l'appaltatore abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esclusione non avrà luogo se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore;

e) del certificato di cittadinanza.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendano partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278:

1. L'atto costitutivo con le modifiche eventuali apportatovi e l'ultimo bilancio approvato.

2. Lo specchio conforme a quello prescritto per le domande d'iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la inscrizione nel registro prefettizio, con l'indicazione della cittadinanza di ciascun socio.

3. La prova delle iscrizioni nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento.

4. L'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera *a*) sopra indicata.

5. La dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nell'appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento.

6. La copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori.

7. I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente comma riferentisi alla persona nominata quale direttore.

8. La ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere della amministrazione provinciale della somma di L. 500 a rimborso spese di aste e diritti relativi.

È in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lettere *a*) e *b*) gli appaltatori che abbiano contratti in corso con quest'Amministrazione.

Per essere ammessi alla gara i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito, presso la locale sezione della R. tesoreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 1548.

Le Cooperative ed i Consorzi dovranno invece versare la somma di L. 619.

La cauzione definitiva sarà del 5 0/0 sull'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e dovrà essere depositata, sotto pena di decadenza, entro cinque giorni dalla data del verbale di aggiudicazione, e verrà depositata alla Cassa dei depositi e prestiti.

In caso d'inadempienza, l'aggiudicatario perderà la cauzione, la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione e parimenti la perderà qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto

Per le Cooperative ed i Consorzi tale cauzione definitiva sarà costituita dalla ritenuta del 5 0/0 al netto del ribasso d'asta sui singoli certificati di abbuonconto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto ed ogni altra della specie, nonchè le tasse, andranno a carico del deliberatario; e per l'oggetto i concorrenti, che non sieno Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti in contanti, la somma di L. 1850 in acconto salvo gli aggiusti al definitivo.

Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario, restituendosi le altre seduta stante, con la dichiarazione di svincolo.

Saranno applicabili al presente appalto tutte le norme contenute nel R. decreto sopracitato 8 febbraio 1923, n. 422, per quanto non contemplate nel presente manifesto e per quanto consentite per lavori di conto della Provincia.

Si avverte che l'aggiudicazione avverrà anche con l'intervento di un sol concorrente

E' riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanti nel merito, ed alla Prefettura nel rito.

Napoli, 1° maggio 1923.

Il segretario generale ff.
M. De Martino

13661 — A pagamento.

Comune di Palagianello

SI RENDE NOTO

che nella gara tenutasi stamane l'appalto dei lavori per il completamento delle strade interne Garibaldi, Tateo, Paisiello e Massimo d'Azelio e per la costruzione di uno smaltitoio alla via Garibaldi è rimasto provvisoriamente aggiudicato al sig. Conte Domenico fu Michele pel prezzo di L. 50.600 con la riduzione del 2 per cento.

In conseguenza i fatali per le offerte di ribasso non inferiori al 5 % spirano alle ore 12 del 15 maggio p. v.

Resta fermo quanto è scritto nello avviso di 1° incanto circa le condizioni di contratto e di ammissibilità delle offerte.

Palagianello, 30 aprile 1923.

Il commissario prefettizio
avv. Giuseppe Russi.

Il segretario comunale
L. Capriulo.

13667 — A pagamento.

COMUNE DI VENEZIA

AVVISO D'ASTA

con aggiudicazione definitiva al primo incanto

SI NOTIFICA

che nel giorno di lunedì 21 maggio 1923, alle ore 10, si procederà nella residenza municipale, avanti il commissario straordinario, od un suo delegato, a mezzo di pubblico ed unico incanto definitivo, a schede segrete. in base agli articoli 87, 88 e 90 del regolamento sulla contabilità dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, allo

Appalto per un triennio del servizio di mondatura stradale e dei servizi accessori ad esso connessi, nella città di Venezia, compresa l'isola della Giudecca, escluse le strade in massicciata nelle frazioni di Malamocco e Marghera, nonchè degli spazi ora soggetti a servitù di passaggio o che in avvenire, durante il contratto, venissero aperti al pubblico.

I concorrenti dovranno versare una cauzione di L. 100.000, con le modalità prescritte dall'art 33 del capitolato d'oneri.

L'appalto viene fatto in base al capitolato d'oneri n. 20299 Div. I, ostensibile presso la segreteria municipale nelle ore d'ufficio e determinante le norme e modalità alle quali l'appalto stesso è subordinato.

L'aggiudicazione seguirà a favore dell'offerente che, nella sua scheda firmata e presentata in busta chiusa e suggellata, abbia offerto il maggior ribasso percentuale sul dato d'asta annuo di L. 1.250.000, di cui l'art. 31 del capitolato d'oneri, quand'anche non vi sia che un solo offerente, purchè le offerte di ribasso non sieno nè inferiori nè superiori rispettivamente al *minimum* ed al *maximum* fissati dalla scheda segreta della stazione appaltante.

L'offerta dovrà essere chiaramente espressa, oltre che in cifre, in tutto lettere, sotto pena di nullità da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede l'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare al presidente, all'ora dell'incanto, le loro offerte stese su carta bollata di lire due e quaranta, senza riserve e condizioni, sottoscritte e chiuse in piego suggellato.

Non saranno accettate offerte concretate in modo differente.

Le offerte però potranno essere fatte pervenire all'autorità che presiede all'asta anche per mezzo di lettera raccomandata e suggellata, ovvero consegnandole personalmente o facendole consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta, nelle ore di ufficio.

I concorrenti all'appalto, non più tardi delle ore 18 del 17 maggio 1923, dovranno far pervenire alla segreteria municipale una domanda su carta bollata da L. 2 e cent. 40, corredata dai seguenti documenti:

1. Certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale del luogo di nascita, in data non anteriore di 30 giorni da quello fissato per l'incanto.

. Ricevuta del tesoriere comunale comprovante di aver versato nella cassa comunale il deposito cauzionale di L. 100.000 e ciò nei modi e sotto le condizioni stabilite dall'art. 33 del capitolato suddetto.

Per le Società anonime cooperative, che eventualmente concorressero alla presente asta, saranno applicate le disposizioni delle leggi e regolamenti sulle cooperative di produzione e lavoro, con avvertenza che per concorrere all'appalto dovranno costituire una cauzione provvisoria nella misura stabilita dall'art. 7 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 15 marzo 1923, n. 62.

L'Amministrazione si riserva, secondo l'art. 79 del regolamento di contabilità generale dello Stato, piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

Per le competenze e per le spese dell'asta e del contratto, che

sono a tutto carico del deliberatario, saranno depositate L. 100.000, salvo conguaglio.

Venezia, 23 aprile 1923.

Il commissario straordinario
D. Giordano.

Il segretario generale
G. Donatelli.

13662 — A pagamento.

Comune di Gravina in Puglia

Avviso d'asta

per l'affitto dei semiterzi Campanale, Lomonarca, Vizziello San Nicola, Serra Orsale e Pantone di questo bosco comunale

SI RENDE NOTO

che il giorno 10 maggio prossimo, alle ore 10, su questo palazzo comunale, dinanzi al R. commissario, avrà luogo pubblico incanto per l'affitto dei semiterzi Campanale, Lomonarca, Vizziello San Nicola, Serra Orsale e Pantone di questo bosco comunale per uso di pascolo in cinque lotti distinti

L'asta avrà luogo col sistema della candela vergine con termini di 15 in 15 giorni e si aprirà sul prezzo di base di L. 12,000 per ogni semiterzo, in conformità della deliberazione commissariale del 28 febbraio corrente anno, debitamente approvata.

Ogni offerta in aumento non sarà minore di L. 20 per ciascun semiterzo.

La durata dell'affitto è stabilita in anni 4 a decorrere dal dì 8 maggio prossimo e da tutte le altre condizioni stabilite nel capitolato speciale del 30 novembre 1920, approvato il 4 marzo 1921, n. 3637.

I concorrenti depositeranno nella Cassa comunale per garanzia provvisoria il decimo del prezzo di base ed un altro decimo per ciascun lotto in conto delle spese diritti relativi.

Gli aggiudicatari definitivi presteranno la cauzione reale corrispondente all'ammontare di un'annata di estaglio e dovranno inoltre sottostare a tutte le condizioni dell'anzidetto capitolato.

Potrà accettarsi fideiussione solidale di persona di nota solvibilità e probità, a giudizio dell'Amministrazione comunale, quando però i fittuari dotassero il fondo di sufficienti animali propri.

Sulla provvisoria aggiudicazione saranno accettate offerte in aumento di ventesimo i di cui fatali scadranno alle ore 12 precise del giorno 25 maggio 1923.

Il capitolato e gli atti relativi sono depositati in questa segreteria comunale e chiunque potrà prenderne visione nelle ore di ufficio.

Gravina, 25 aprile 1923.

Il vice segretario
Lorusso.

Visto: Il R. commissario
Vito Martellotta.

13663 — A pagamento.

Comune di Mombaroccio

Provincia di Pesaro-Urbino

AVVISO D'ASTA

per l'appalto dei lavori di costruzione di un nuovo acquedotto

Alle ore 10 del giorno di mercoledì 9 maggio p. v., in questa residenza comunale e nella sala consigliare, davanti al sindaco o chi per esso, si procederà ad un primo esperimento d'asta pubblica col metodo della candela vergine per l'appalto dei lavori di costruzione di un nuovo acquedotto, giusta il progetto redatto dall'ing. sig. prof Ferruccio Briganti, in data 3 febbraio 1915 debitamente aggiornato, approvato da questo Consiglio comunale il 26 marzo 1922 e dalla Giunta provinciale amministrativa il 14 dicembre 1922.

L'importo complessivo dei lavori e delle forniture compresi nell'appalto, a base d'asta è di L. 153.424,70.

L'asta avrà luogo coll'osservanza delle formalità prescritte dal regolamento 4 maggio 1885, n. 3074 sull'Amministrazione e sulla contabilità dello Stato.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno esibire all'Amministrazione comunale, almeno 5 giorni prima dell'incanto i seguenti documenti:

a) un certificato non anteriore di sei mesi, rilasciato da un ingegnere laureato, vidimato da un ingegnere capo del Genio civile in attività di servizio e confermato dal prefetto della Provincia, sul quale sia attestato la idoneità dei concorrenti all'esecuzione di lavori di conduttura;

b) un certificato di aver eseguito altri lavori di simil genere;

c) il certificato penale e quello di moralità in data non anteriore di tre mesi a quella fissata per l'incanto;

d) una dichiarazione in carta bollata da L. 2,40 con cui il concorrente attesti di aver presa cognizione del progetto e del capitolato d'oneri e di essersi recato sul luogo dove debbonsi eseguire i lavori, di aver valutato le condizioni locali e tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

e) ricevuta del tesoriere consorziale dei Comuni rurali del mandamento di Pesaro, comprovante l'effettuazione del deposito di L. 3500 quale cauzione provvisoria e di L. 5500 per spese di asta, contratto, inerenti e conseguenti, che restano a totale carico dell'aggiudicatario, salva liquidazione finale.

La cauzione definitiva, che il deliberatario dovrà prestare all'atto della stipulazione del contratto e da depositarsi alla Cassa postale di risparmio o alla Cassa depositi e prestiti in cartelle a portatore del Debito pubblico italiano od in numerario, è stabilita nella somma di L. 15.342,47, in conformità dell'art. 6 del capitolato speciale.

Il presidente dell'asta giudicherà inappellabilmente dell'ammissione dei singoli concorrenti, tenendo anche conto del modo, con cui eseguirono altre precedenti imprese, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

L'aggiudicazione provvisoria non avrà luogo senza almeno due offerte valide.

Tanto il minimo che il massimo delle offerte di ribasso saranno stabilite a senso dell'art. 5 del capitolato speciale da chi presiederà l'asta, e cioè in ragione di un tanto per cento sull'importo dei lavori.

Il contratto dovrà essere stipulato dal deliberatario entro dieci giorni a partire da quello dell'incanto definitivo: trascorso tale termine senza che esso deliberatario si sia presentato alla stipulazione. incorrerà nella perdita del deposito fatto a garanzia dell'asta, quale deposito andrà a vantaggio del Comune.

I lavori dovranno essere ultimati nel termine di tre mesi dalla data del verbale di consegna, con la penalità di lire 10 per ogni giorno di ritardo.

Tale consegna avrà luogo non appena divenuto definitivo il contratto col visto dell'autorità prefettizia.

L'appaltatore dovrà eleggere il proprio domicilio nel comune di Mombaroccio

L'appalto s'intenderà fatto alle condizioni del presente avviso, e di quelle portate dal capitolato, nonchè dal progetto tecnico, che saranno visibili, nella segreteria di questo Comune nelle ore d'ufficio.

I pagamenti all'appaltatore saranno fatti sopra stati di avanzamento e solo quando sarà stata ritirata la somma del corrispondente mutuo, già richiesta alla Cassa depositi e prestiti, non assumendo il Comune nessuna responsabilità pei ritardi che potessero verificarsi nel ritiro del mutuo stesso e l'appaltatore non potrà vantare diritti a compensi o indennità per detti ritardi.

Il termine utile per presentare le offerte di ribasso non infe-

giati al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione scadrà alle ore 12 del giorno 18 maggio 1923.

Mombaroccio, 22 aprile 1923.

Il sindaco
A. Renzoni.

Il segretario
Lecone.

13665 — A pagamento.

Comune d'Itri

AVVISO D'ASTA

Il sindaco,

Vista la consiliare 21 gennaio 1923, che approva il capitolato generale e quello particolare di oneri 27 novembre 1922;

Vista l'esecutorietà n. 7676 del 14 marzo ultimo data dall'ill.mo signor prefetto;

Visto il regolamento 4 maggio 1885, n. 3074;

MANIFESTA

che innanzi al sottoscritto, od a chi per esso, in questo ufficio comunale, alle ore 10 del giorno 19 di maggio p. v., avranno luogo i pubblici incanti per la vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio delle sezioni ottava e nona incendiate e comprese nel bosco Valle, mercè il prezzo di L. 119,949 in aumento col sistema della candela vergine.

I relativi documenti sono visibili in tutte le ore di ufficio nella segreteria comunale per chiunque voglia averne cognizione.

Gli accorrenti all'asta, in proprio od altrui nome, con o senza procura speciale, dovranno preventivamente eseguire un deposito provvisorio di L. 1200 a garanzia delle spese, salvo ritiro in caso di non conseguita aggiudicazione definitiva.

Questa spetterà di dritto al migliore offerente, dopo però scaduto il termine utile per l'offerta in grado di ventesimo, e precisamente trascorse le ore 12 meridiane del giorno 4 giugno p. v., anche se vi sia un solo concorrente e ne migliori l'offerta a tenore di legge.

L'aggiudicatario definitivo, al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro tre giorni dalla medesima, dovrà presentare un approbatore o fideiussore solidale e dovrà provare alla R. prefettura di Caserta, da cui emana la disposizione, di aver prestata una cauzione di L. 2400 alla Cassa depositi e prestiti a garenzia della piena esecuzione degli obblighi contratti.

Il prezzo di aggiudicazione sarà pagato in valuta legale in tre uguali rate, cioè, la prima all'approvazione del contratto, la seconda dopo sei mesi dallo inizio del lavoro e la terza dopo tre mesi dal secondo pagamento senza ulteriore ritardo.

Itri, 2 maggio 1923.

Il sindaco
P. Burali d'Arezzo.

13666 — A pagamento.

Comune di Gravina in Puglia

AVVISO D'ASTA
per l'appalto dello spazzamento pubblico
e raccolta delle acque luride

SI RENDE NOTO

che il giorno 10 maggio prossimo, alle ore 10, su questo palazzo comunale, dinanzi al R. commissario, si terrà pubblico incanto per l'appalto dello spazzamento pubblico e della raccolta delle acque luride della Città per la durata di tre anni a decorrere dalla consegna in seguito alla esecutorietà degli atti.

In conformità della determinazione commissariale del 13 gennaio 1923, n. 24, approvata dalla Giunta provinciale in seduta del 16 febbraio 1923, n. 2457, l'asta sarà tenuta col sistema della candela vergine ed a termini abbreviati di 10 in 10 giorni e si aprirà sul prezzo di base di L. 110000 annue ed ogni offerta in diminuzione non dovrà essere inferiore a L. 20.

I concorrenti dovranno depositare nella cassa comunale lire undicimila in conto spese e diritti a garenzia de l'offerta.

L'aggiudicatario definitivo presterà una cauzione di L. 11,000, costituita per L. 5000, in contanti o in titoli del debito pubblico di consolidato del valore di Borsa e per altre L. 6000 mercè ritenuta del 10 0|0 sui pagamenti mensili del canone di appalto; nonchè dovrà sottostare a tutte le condizioni stabilite dal relativo capitolato d'oneri approvato con la determinazione commissariale del 23 ottobre 1922, n. 152 vista dal prefetto sentito il Consiglio di prefettura in data 7 dicembre 1922, n. 32647. Sulla provvisoria aggiudicazione sarà ammessa offerta di ribasso di ventesimo' i di cui fatali scadranno alle ore 12 del giorno 21 maggio 1923.

Il capitolato e gli atti sono depositati in questa segreteria comunale, e chiunque potrà prenderne visione nelle ore di ufficio.

Gravina, 25 aprile 1923.

Il segretario
Lorusso.

Visto: Il R. commissario
Vito Martellotta.

13668 — A pagamento.

Ricovero di mendicità di Piazza Armerina

AVVISO D'ASTA

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 del giorno 14 del p. v., mese di maggio si procederà nell'ufficio del Ricovero di mendicità sito nel Piano Mercato Settimanale n. 22, nanti il signor presidente, o chi per esso, alla locazione per pubblica asta della tenuta Sambuco, composta di due appezzamenti separati fra loro, aventi la superficie totale di ett. 105.83,51,31, pari a salme 31, tomolo 1, e mondelli 2 dell'abolita misura, pervenuta al Ricovero dalla eredità P blici cav. Pietro.

La gabella avrà luogo per asta pubblica col metodo delle candele vergini sulla base dell'annuo fitto di L. 15.000.

La durata della detta gabella sarà di anni tre a partire dal 1° settembre corrente anno al 31 agosto 1926 e potrà essere abbreviata in caso di vendita di esse terre, le quali vengono concesse a pascolo ed a seminerio con la esclusione del pascolo di animali suini nell'ultimo anno.

Ogni offerta di aumento non potrà essere inferiore di L. 30.

Nessuno potrà essere ammesso all'asta se non comproverà di avere depositato nelle mani di chi la presiede L. 1200, come fondo di garenzia delle offerte e delle spese e tasse per l'asta medesima.

L'annua gabella sarà corrisposta metà del mese di maggio e metà nel mese di luglio di ciascun anno.

Il capitolato d'oneri relativo alla locazione è visibile nella segreteria del Ricovero dalle ore 10, alle ore 13 di ciascun giorno, meno i festivi.

I termini utili per presentare le offerte in grado di ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione, scadranno il 1° giugno 1923.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di asta, contratto, registro e diritti al segretario in base alla tariffa notarile.

Piazza Armerina, 27 aprile 1923.

Il presidente
P. Giorgio.

Il segretario
G. Catalano.

13671 — A pagamento.

Ospedale di San Matteo di Pavia

AFFITTO

In Pavia, corso Cairoli n. 14, alle ore 10 del giorno 9 maggio p. v. il sottoscritto terrà pubblico incanto a schede segrete a termini abbreviati, per allogare l'affitto per un intero novennio decorribile dall'11 novembre 1923, del podere Mottino, posto nel comune di Valle Salimbene, della superficie di ett. 33,72,16 pari a pertiche milanesi 514.5.1, colla rendita censuaria di L. 3400,33 e coll'imponibile sui fabbricati in comune di Valle Salimbene di L. 135.

Detto incanto sarà tenuto in aumento percentuale del canone annuo in denaro di L. 40,000 e sotto l'esatta osservanza del capitolato stabilito dall'Opera pia locatrice, fin d'ora visibile negli uffici ospitalieri al detto n. 14.

Il canone di aggiudicazione definitiva sarà rivedibile alla fine del primo e del secondo triennio a richiesta dell'Amministrazione proprietaria o dell'affittuario. come al patto terzo del capitolato.

Le offerte dei concorrenti, scritte sopra carta bollata da L. 2,40 ed accompagnate da altro esemplare in bollo da L. 1,20 dovranno consegnarsi o farsi pervenire in tempo utile all'autorità che presiederà all'asta col corredo di deposito provvisorio di L. 4000, se in contanti, e 5000 nominali, se in titoli dello Stato o dallo Stat garantiti.

Il termine per la miglioria almeno del ventesimo (5 %) al canone di provvisoria aggiudicazione scadrà il 19 stesso mese.

L'incanto come sopra indetto sarà tenuto colle norme procedurali del regolamento sulla contabilità generale dello Stato; l'aggiudicazione definitiva si intenderà tosto obbligatoria per l'assuntore, ma vincolata alle approvazioni di legge per quanto riguarda il Pio Luogo locatore.

Pavia, 25 aprile 1923

Il commissario prefettizio
avv. comm. G. Poidomani.

Il segretario capo
avv. P. Varini

13683 — A pagamento.

REGNO D'ITALIA

Provincia di Bologna

Consorzio dei Partecipanti di Persiceto

Per norma degli interessati si avverte che l'elenco classificato dei Partecipanti eccezionati dalla Commissione amministrativa e dai Compartecipanti per una parziale o totale esclusione dalla novennale divisione di questi beni consorziali che avrà luogo nell'anno in corso, trovasi e resterà depositato in questa segreteria consorziale a tutto il 29 maggio p. v.; che ai Partecipanti eccezionati si accorda il termine di un mese da oggi decorrente per addurre le loro ragioni contro l'eccezione di parziale o totale esclusione a loro carico sollevata e che contro la deliberazione, che in forma di parere, sarà adottata dalla Commissione amministrativa, essi avranno facoltà di ricorrere in via amministrativa al Consiglio consorziale ed indi in via giudiziaria ai competenti tribunali in conformità di quanto dispongono gli articoli 25, 26 e 27 del vigente statuto consorziale.

Il presente avviso terrà luogo di personale diffidazione d'eccezione per tutti gli eccezionati, ai quali, perchè assenti dal Comune e d'ignoto domicilio, non è stato singolarmente notificato.

Dalla residenza consorziale.

Persiceto, 27 aprile 1923.

Il presidente
della Commissione amministrativa
Rusticelli Guerino.

Giovanni Forni, segretario.

13684 — A pagamento.

Comune di Sambuco (Cuneo)

AVVISO D'ASTA

Il sindaco

rende noto che alle ore 10 del giorno 24 maggio 1923, nella sala comunale avanti al sindaco o chi per esso, si procederà ad unico e definitivo incanto per la vendita di 3456 piante di abete, ripartite in tre lotti che saranno posti in vendita separatamente.

Lotto 1.

Bosco Toisa, piante 910, mc. 573.451, L. 22.654,85.

Lotto 2.

Bosco Rulle, piante 1446, mc. 912.052, L. 38.851,40.

Lotto 3.

Bosco Costaverde, piante 1100, mc. 770.927, L. 31.800,75.

L'asta seguirà col metodo delle schede segrete.

L'aggiudicatario sarà vincolato all'osservanza delle condizioni stabilite dal quaderno d'oneri dell'ufficio forestale in data 15 marzo 1923 ed approvato dal Consiglio comunale in data 5 aprile 1923.

Il deposito provvisorio per adire all'incanto (il decimo del prezzo base d'asta) dovrà essere fatto presso il tesoriere comunale residente in Vinadio (Cuneo).

Il pagamento sarà fatto in tre rate: la prima all'atto del contratto, la seconda dopo quattro mesi data del contratto e la terza, dopo sette mesi dalla stipulazione del contratto.

Il pagamento dovrà essere fatto completamente prima di asportare l'ultima terza parte del lotto aggiudicato.

I documenti relativi alla presente vendita sono visibili nella segreteria comunale.

Le spese inerenti all'asta, il contratto, stampa ecc., sono a carico del deliberatario che farà il deposito del 5 0|0 del valore aggiudicato.

Sambuco, 25 aprile 1923.

Il sindaco
Fossati

13670 — A pagamento.

Ufficio speciale delle acque

VITTORIO EMANUELE III

per grazia Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda 10 agosto 1916 dell'ingegnere Aldo Tosi per conto e nell'interesse della Società italiana Ernesto Breda (ora Società idroelettrica piemontese-lombarda Ernesto Breda) corredata da progetto di pari data a firma dello stesso ingegnere richiedente, per la concessione di derivare in sponda destra del Lys in territorio di Gressoney St. Jean (provincia di Torino) la portata massima di moduli 30 e media di moduli 25 per produrre col salto utile di metri 308,65 la potenza nominale di HP 10288 per usi industriali;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria ai sensi del cessato decreto-legge 20 novembre 1916, n. 1664, e del relativo regolamento tecnico-amministrativo 24 gennaio 1917, n. 85, sulle derivazioni d'acque pubbliche;

Ritenuto che, durante il corso dell'istruttoria, hanno presentato opposizioni contro la detta istanza il comune di Gressoney St. Jean e quello di Issime, i quali hanno rivendicato in base ad antichi titoli la proprietà delle acque del Lys;

La signora Marta Thedy ed altri proprietari in Gressoney St. Jean, il signor Majone Delfino ed altri proprietari in Issime, ed il signor Lateltin Floriano proprietario di una segheria, i quali tutti hanno chiesto che vengano salvaguardati gli usi finora praticati colle acque del Lys sia a scopo irriguo che di forza motrice o per usi domestici.

La Deputazione provinciale di Torino la quale ha fatto osservare il proprio interesse a che le ricchezze naturali della Provincia vengano sfruttate e godute nella Provincia stessa; ha chiesto che sia fatto obbligo alla Ditta di presentare il progetto particolareggiato delle opere di attraversamento della strada provinciale; ed ha chiesto pure di partecipare alla metà del sovracanone da accordare ai Comuni rivieraschi, ai quali verrà inoltre ceduta parte dell'energia a prezzo di costo;

Considerato che devono essere respinte come infondate le opposizioni dei comuni Gressoney St. Iean e Issime in quanto basate su un preteso diritto di proprietà delle acque del Lys incompatibile col carattere di pubblicità del torrente, già riconosciuto con la sua iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Torino, approvato con D. L. 23 marzo 1919;

Che deve pure essere respinta come infondata la opposizione della Deputazione provinciale di Torino, in quanto intesa ad ottenere che venga riservata a esclusivo vantaggio di una provincia la utilizzazione di acque che sono di pubblico dominio; mentre che le altre richieste dalla stessa Deputazione provinciale di Torino devono intendersi tacitate con la inserzione nel discipli-

nare di concessione di apposita clausola per la preventiva presentazione del progetto particolareggiato per l'attraversamento della strada provinciale e delle clausole di legge per la riserva di enegia a favore dei Comuni e circa il sovracanone;

Che infine in relazione alle opposizioni degli utenti delle acque del Lys tanto in comune di Gressoney St. Jean quanto in quello di Issime, è stata inserita nel disciplinare di concessione apposita clausola colla quale, fatta riserva di ulteriori provvedimenti in sede di riconoscimento degli antichi diritti d'uso è stato fatto obbligo alla Ditta di fornire la quantità d'acqua o di energia finora utilizzata colle singole utenze esistenti quali nel disciplinare stesso sono specificate.

Visto il disciplinare sottoscritto dall'ing. Aldo Roncaldier, quale consigliere delegato della Società idroelettrica piemontese Lombarda Ernesto Breda, presso l'ufficio del Genio civile di Torino in data 6 maggio 1922 contenente gli obblighi e le condizione cui deve essere vincolata la concessione, nonchè appposita clausola per la concessione della sovvenzione di L. 40 per cavalli nominale medio;

Su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, espresso con voto n. 278 del 17 settembre 1921;

Visti il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salvo i diritti dei terzi e respinta ogni contraria opposizione in quanto non trovi accoglimento nelle clausole del disciplinare, è concesso alla Società idroelettrica piemontese lombarda Ernesto Breda di derivare dal torrente Lys in comune di Gressoney Saint Jean (provincia di Torino), la portata massima di moduli 30 e media di moduli 25 per produrre col salto utile di metri 308,65 la potenza nominale di HP 10288 in una centrale ad Issime.

Art. 2.

La concessione è accordata per la durata di anni 60 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza del citato disciplinare 6 maggio 1922 e verso il pagamento dell'annuo canone di L. 30.864 (lire trentamilaottocentosessantaquattro), a decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato per la ultimazione dei lavori.

Art. 3.

L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato nei singoli esercizi finanziari nei quali sarà riscosso al capitolo corrispondente al cap. 7 dello stato di previsione dell'entrata per il corrente esercizio finanziario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Carnazza.
De Stefani.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1923, reg. n. 5, lavori pubblici, n. 1879.

Coop.

Estratto del disciplinare

Art. 1.

Quantità ed uso dell'acqua da derivare

La quantità d'acqua da derivare dal torrente Lys in località Wald, comune di Gressoney St. Jean, potrà variare sino ad un massimo uguale e non superiore a moduli trenta, risultando la quantità media pari a moduli venticinque.

Art. 3.

Dislivello e forza nominale in base alla quale è stabilito il canone.

Il dislivello fra i peli morti nei canali a monte e a valle dei meccanismi motori sarà di m. 308,65.

In conseguenza la forza nominale in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a HP 10288.

Art. 9.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Lys e dei corsi d'acqua attraversati in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Per l'attraversamento della strada provinciale la Società dovrà ottenere separata autorizzazione dalla Deputazione provinciale di Torino.

La Società concessianaria dovrà assicurare alle derivazioni sottoindicate praticate dal torrente Lys rispettivamente l'acqua o l'energia in appresso indicate, salvo le risultanze degli eventuali ulteriori accertamenti che l'Amministrazione governativa intendesse praticare per la determinazione della loro legittimità e competenza.

Per i seguenti canali irrigui derivati dal Lys dovrà fornire nella stagione irrigua (15 giugno-15 settembre) di ciascun anno la quantità d'acqua necessaria per integrare quella che eventualmente potrà essere derivata dal torrente fino a raggiungere la portata attualmente da essi derivata o quella che verrà per ciascuno determinata in sede di riconoscimento del diritto d'uso della derivazione:

1. Al canale di Boden.
2. Al canale di Steina.
3. Al canale di Champsil Superiore.
4. Al canale della frazione Tribelshaus.
5. Al canale di Champsil Inferiore.
6. Al canale di Pont Sec
7. Al canale di Blatta o Trina.
8. Al canale irrigatorio a valle della segheria di Bastre Sifnta frido in regione Trenta.
9. Al canale irriguo in sinistra del Lys a Ponte Trenta.
10. Al canale irriguo delle case Gattinaire.
11. Al canale detto di Gattinaire per irrigazione in Gaby.
12. Al canale della regione Glair di sotto.
13. Al canale di irrigazione in sinistra a valle del Mulino di Stevenin Ferdinando in Gaby.
14 Al canale in destra dopo lo scarico della officina elettrica del geometra Delfino Maiocco.

La Società concessionaria dovrà fornire ai seguenti opifici attivati con derivazione dal Lys l'energia elettrica per ciascuno occorrente da misurarsi nell'officina di utilizzazione in sostituzione dell'energia idraulica, e dovrà provvedere a sua cura e spesa alle trasformazioni tecniche occorrenti, e cioè dovrà fornire ed impiantare, oltre alla linea elettrica, i motori, gli apparecchi di regolazione, le puleggie, le trasmissioni, e quanto altro occorra per il regolare esercizio degli opifici per modo da non aumentare gli oneri dei rispettivi proprietari, cambiando ove occorra anche le macchine operatrici.

La Società avrà facoltà di addivenire cogli utenti delle derivazioni per forza motrice ad amichevoli trattative per compensarli con una congrua indennità della energia idraulica loro tolta, quando gli utenti stessi rinunzino volontariamente al compenso di energia:

1. Al mulino di Thedi Giovanni sul canale di Boden.
2. Alla segheria di Defabiani Antonio sul canale di Boden.
3. Alla segheria degli eredi Risl Federico e Giuseppe sul canale di Boden
4. Alla segheria e fucina degli eredi Thedi Stefano sul canale di Steina.
5. Alla segheria e opificio per la lavorazione legnami di Lateltin Floriano in frazione Lomatto.
6. Alla fucina di Defabiani Antonio in Champsil Superiore.
7. Al mulino di Laurent Claudio Giuseppe in frazione Tribelshaus.
8. Al mulino, alla segheria ed alla fucina di proprietà Thedy Marta, Anna e Letizia.

9. Alla segheria di Scaler Camillo e Lateltin Teobaldo in regione Trina.
10. Alla segheria di Bastrenta Siffredo in regione Trenta.
11. Alla segheria ed ai mulini in sinistra del Lys a Pont Trenta.
12. Alla forgia degli eredi di Freppa Giacomo.
13. Alla segheria, al mulino e alla forgia di Trenta Albino.
14. Al mulino di Stevenin Ferdinando in Gaby.
15. Alla segheria e all'officina elettrica del signor geometra Maiocco Delfino e degli eredi di Stevenin Gaspare.
16. Al Mulino Bastrenta in destra del Lys a Pont di Trenta.

Per assicurare le competenze delle derivazioni irrigue sopraindicate, la Società dovrà, all'occorrenza, ridurre la portata del nuovo canale lasciando defluire a valle della diga l'acqua all'uopo necessaria.

Le precedenti prescrizioni stabilite a favore degli attuali utenti non implicano il riconoscimento del loro diritto di uso In via presuntiva si stabilisce come segue il fabbisogno di energia: per le piste HP 2 effettivi; per le macine HP 3 effettivi; per le forgie HP 4 effettivi.

Nel progetto esecutivo dovrà essere stabilita in relazione alla misura di salto e portata per ogni opificio l'energia che la Società dovrà garantire a ciascuno di essi, salvo le risultanze della procedura per il riconoscimento del loro diritto di derivare acqua dal Lys.

Sarà inoltre obbligo della Società concessionaria di eseguire nell'alveo del Lys le opere necessarie per agevolare l'immissione dell'acqua nelle roggie esistenti, qualora, a causa della nuova derivazione, tale immissione riuscisse meno facile o più onerosa che attualmente non sia.

Per mantenere l'acqua occorrente per gli usi domestici, l'abbeveraggio del bestiame e per l'estinzione di incendi nelle frazioni Lomatto, Steina, Champsil, Tribelshaus, Trina, Bedamie, Gaby, la Società concessionaria dovrà costruire in località adatta, presso ciascuna delle nominate frazioni, una vasca della capacità di mc. 5, con successiva distribuzione ad apposite fontanelle, alimentando ciascuna vasca con una conduttura avente la presa da sorgenti o dal canale di derivazione della Società stessa.

I particolari di questa distribuzione d'acqua dovranno essere studiati nel progetto definitivo.

In caso di necessità per la estinzione di incendi nelle predette frazioni, la Società dovrà lasciar defluire durante le magre nell'alveo del Lys tutta l'acqua del torrente chiudendo le paratoie d'immissione nel canale derivatore.

Art. 15.

Riserva di energia a favore dei Comuni rivieraschi.

Ai comuni rivieraschi di Gressoney St. Jean e Issine nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa e il punto di restituzione, sarà, dalla Ditta concessionaria, riservata complessivamente una quantità di energia corrispondente ad HP 493 (non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua di mod. 12), da consegnarsi all'officina di produzione.

Resta fissato in anni quattro dalla data del decreto di concessione il termine utile entro il quale i Comuni potranno fare le relative richieste, ed in anni tre dalla data dello accordo fra la Ditta concessionaria e i Comuni, il termine entro cui dovranno avere utilizzato l'energia ad essi riservata.

In mancanza di accordo, il riparto fra i Comuni interessati della complessiva quantità di energia loro riservata ed il prezzo, da essi dovuto sulla base del costo, comprese le quote per interessi e per ammortamento saranno determinati dal Ministro dei lavori pubblici su conforme parere del Consiglio superiore delle acque.

In tal caso il termine per l'utilizzazione dell'energia decorrerà dalla data della comunicazione della predetta decisione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 16.

Sovracanone annuo in favore dei Comuni rivieraschi e della Provincia.

La Ditta concessionaria è tenuta denunciare al Ministero delle finanze il quantitativo di energia trasportata oltre i 15 chilometri dal territorio dei comuni di Gressoney St. Jean e Issime compresi tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, o fuori il territorio della provincia di Torino, pei provvedimenti che il Dicastero potrà adottare a norma dell'art. 40 comma quarto e seguenti del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161 il sovracanone che a decorrere dalla stessa data di decorrenza del canone di cui all'art. 13 del presente disciplinare potrà essere imposto a favore degli Enti locali stabilendosi anche il riparto dello stesso sovracanone fra gli Enti medesimi, giusta le succitate disposizioni.

Torino, 6 maggio 1922

Soc. idroelettrica piemontese-lombarda Ernesto Breda
Il consigliere delegato
ing. Aldo Roncaldier.

Registrato a Torino addì 16 aprile 1923, n. 11135, vol. 463, atti privati. Esatte L. 9301.45

Il ricevitore
Carpani.

13453 — A pagamento

COMUNE DI NOLA

Avviso d'asta

per l'appalto dei lavori di completamento dei prospetti del palazzo comunale

1° INCANTO

SI RENDE NOTO

che il mattino di lunedì 21 maggio, alle ore 10, nella casa comunale ed innanzi al sindaco, o chi per lui, si procederà all'asta col sistema della candela vergine per l'appalto dei lavori suddetti in base a progetto dell'ing. D'Angerio per l'ammontare di lire quarantacinquemilacentottantanove e cent. 60.

L'asta sarà aperta sul prezzo suddetto e seguirà con offerte di ribasso non inferiore all'1 % ognuno.

I lavori dovranno essere eseguiti entro 10 mesi dalla consegna - pagamenti saranno eseguiti a rata di L. 5000 ciascuno secondo avanzamento - il deposito provvisorio per concorrere all'asta è di L. 1000 - la cauzione definitiva da versarsi alla Cassa depositi e prestiti è di un ventesimo - le altre condizioni che regolano l'appalto sono contenute nell'apposito capitolato d'oneri visibile durante le ore d'ufficio.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti debbono esibire il deposito cauzionale, quello di L. 1500 per le spese e il prescritto certificato d'idoneità.

Il termine utile per produrre offerte di miglioramento scadrà alle ore 12 dell'8 giugno prossimo.

Nola, 1° maggio 1923.

Visto: Il sindaco
comm. avv. G. Fonseca.

Il segretario capo
cav. D. Tiseo.

13664 — A pagamento.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE del III corpo d'armata (Verona)

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 86 (comma 3°), 87 *a*) del regolamento di contabilità generale dello Stato e 45 del regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi

Si fa noto che nel giorno 21 maggio 1923, alle ore 11, in Verona presso la Direzione di commissariato del III corpo d'armata, sita in via Cantarane n. 24, piano terreno, si procederà, avanti il signor direttore, o chi per esso, ad un pubblico incanto ad offerte segrete, per la provvista di 1500 fusti da branda, suddivisi in 3 lotti di 600 fusti ciascuno e sul prezzo di base di L. 90 per ogni fusto:

Fusti per branda n. 1800.
Numero dei lotti 3.
Cauzione per lotto L. 6000.

Località di consegna: magazzino casermaggio principale di Trento n. 400 — Id. id. succursale di Bolsano n. 700 — Comando presidio militare di Bressanone n. 700.

I fusti dovranno essere consegnati, nella quantità appaltata da ciascun deliberatario, entro il termine di giorni trenta dal giorno successivo a quello in cui verrà partecipata ai singoli deliberatari l'approvazione del contratto, franchi di ogni spesa nei magazzini di casermaggio sopra citati.

Il collaudo sarà effettuato in due tempi; uno, per accertare la qualità del ferro impiegato, presso lo stabilimento della Ditta fornitrice, ai fusti da branda ancora da verniciare, ed un secondo e definitivo presso i citati magazzini casermaggio dove devono essere consegnati.

L'appalto sarà regolato dalle condizioni generali d'oneri mod. 363-*a* e dalle condizioni speciali mod. 36-*d* relativo alla provvista delle brande (edizione 1914) visibili presso questa Direzione.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare offerte, dovranno esibire:

Un certificato di moralità di data non anteriore a quattro mesi, rilasciato dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati.

L'Amministrazione si riserva però piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione del documento sopra indicato, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

Gli aspiranti all'asta dovranno presentare le loro offerte scritte su carta filigranata col bollo da L. 2,40, firmate in piego chiuso con l'indicazione dei lotti ai quali intendono concorrere e del ribasso percentuale per ciascun lotto.

Una stessa offerta potrà comprendere anche più lotti.

Il ribasso da offrirsi sul prezzo di base come sopra indicato, dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere.

Qualora fosse stato scritto anche in cifre e risultasse una discrepanza fra il ribasso scritto in cifre e quello in lettere si terrà valido quest'ultimo.

Le Società commerciali che intendono concorrere all'appalto dovranno comprovare, con documenti legali o con certificato della cancelleria del tribunale o della Camera di commercio competenti, che la Società è legalmente costituita, che furono adempiute le formalità di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice di commercio e che la persona che sottoscriverà l'offerta ha la facoltà di obbligare legalmente la Società medesima.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede l'asta, le offerte che non portino la indicazione del ribasso, sul prezzo di base, scritto in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengano riserve e condizioni e quelle fatte per telegrafo o per telefono.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni sulla tassa di bollo, sono valide per gli effetti giuridici dell'asta, ma saranno denunciate all'autorità competente per l'applicazione delle relative contravvenzioni.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autentica l'atto di procura speciale. Un solo procuratore non potrà rappresentare nè firmare nel nome di più di un concorrente.

I concorrenti potranno far pervenire le loro offerte, in piego chiuso e sigillato, per mezzo della posta o consegnarle personalmente o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello dell'asta.

Non si terrà alcun conto delle offerte se non saranno presentate o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che i concorrenti abbiano fatto il prescritto deposito di cui appresso e presentata la relativa ricevuta del medesimo unitamente agli altri documenti richiesti.

Le offerte potranno essere presentate anche sino all'ora fissata per l'asta od anche seduta stante, purchè non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno fare presso una sezione di tesoreria del Regno il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione.

Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, ragguagliati al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui viene fatto il deposito.

Le ricevute comprovanti l'effettuato versamento dei depositi dovranno essere consegnate a questa Direzione prima dell'ora fissata per l'apertura dell'asta e non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Il deliberamento seguirà seduta stante in questo primo ed unico incanto, anche se vi sarà un solo concorrente, lotto per lotto a favore del concorrente che avrà presentata la migliore offerta, purchè il ribasso offerto sul prezzo di base, risulti inferiore od almeno uguale a quello minimo stabilito dalla apposita scheda segreta ministeriale.

I deliberatari a senso del prescritto paragrafo 14 delle condizioni generali d'oneri, avranno l'obbligo di presentarsi a questa Direzione nel termine massimo di dieci giorni dall'avvenuta aggiudicazione, per stipulare il contratto, pena la perdita del deposito versato per concorrere all'asta.

I depositi dei deliberatari saranno convertiti in cauzione definitiva.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerta, senza essere rimasti deliberatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza stessa.

A coloro invece che avessero fatto il deposito senza poi presentare offerta, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta, senza che i medesimi vi abbiano preso parte, onde se ne possano valere a loro cura e spese per fare la pratica di svincolo.

In caso di deserzione parziale o totale dell'asta, questa Direzione riceverà offerte private fino alle ore 11 del giorno 26 maggio p. v. nel quale giorno delibererà l'appalto ai migliori offerenti, purchè le offerte siano nei limiti segnati nella scheda segreta ministeriale ed in tutto conformi alle prescrizioni dell'avviso d'asta.

Per conseguenza non saranno diramati avvisi per annunciare la deserzione e la facoltà di presentare offerte per l'assunzione della fornitura a trattativa privata.

Per questa trattativa non saranno accettate offerte per persona da nominare.

Le tasse di bollo e di registro, i diritti di segreteria, le spese di copia, nonchè le spese tutte relative all'incanto ed alla stipulazione dei contratti saranno ripartite fra i deliberatari in parte proporzionale al valore dei lotti aggiudicati.

Verona, 26 aprile 1923.

Per la Direzione
l'ufficiale rogante
capitano Antonio Turra.

13490 — A credito.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SONDRIO

Avviso

La Ditta geometra Cesare Orsatti, ha presentato domanda in data 1° dicembre 1922 per derivare dai torrenti Serio, Seriolo e Paiosa in località Bettoli in comune di Piateda la portata media di moduli 0,70 per produzione di energia elettrica e restituzione delle acque nell'Adda.

Sondrio, 17 aprile 1923.

L'ingegnere capo
L. Tortarolo.

13378 — A pagamento

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI COSENZA

La Ditta Occhiuzzi Agostino, ha, in data 23 marzo 1923, presentato domanda di derivazione di mod. 0,04 (litri secondo quattro) di acqua dal fiume Aron, in territorio del comune di Cetraro, in località « Macchia di Mare », senza restituzione, per irrigazione.

Cosenza, 30 aprile 1923.

L'ingegnere capo.

13658 — A pagamento

Tumino Raffaele, gerente — *Dario Peruzy*, direttore — Tipografia delle Mantellate.